

RiMe

**Rivista dell'Istituto
di Storia dell'Europa Mediterranea**

ISSN 2035-794X

numero 5, dicembre 2010

Il Giudicato di Cagliari tra XI e XIII secolo. Proposte di interpretazioni istituzionali

Luciano Gallinari

Direzione

Luciano GALLINARI, Antonella EMINA (Direttore responsabile)

Responsabili di redazione

Grazia BIORCI, Maria Giuseppina MELONI, Patrizia SPINATO BRUSCHI,
Isabella Maria ZOPPI

Comitato di redazione

Maria Eugenia CADEDDU, Clara CAMPLANI, Monica CINI, Alessandra CIOPPI,
Yvonne FRACASSETTI, Luciana GATTI, Raoudha GUEMARA, Giovanni GHIGLIONE,
Maurizio LUPO, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE,
Sebastiana NOCCO, Anna Maria OLIVA, Riccardo REGIS,
Giovanni SERRELI, Luisa SPAGNOLI, Massimo VIGLIONE

Comitato scientifico

Luis ADÃO da FONSECA, Sergio BELARDINELLI, Michele BRONDINO, Lucio CARACCILO,
Dino COFRANESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA, Antonio DONNO,
Giorgio ISRAEL, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO, Michela NACCI,
Emilia PERASSI, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ CURULL, Gianni VATTIMO,
Cristina VERA DE FLACHS, Sergio ZOPPI

Comitato di lettura

In accordo con i membri del Comitato scientifico, la Direzione di RiMe sottopone a *referee*, in forma anonima, tutti i contributi ricevuti per la pubblicazione

Responsabile del sito

Corrado LATTINI

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea: Luca CODIGNOLA Bo (Direttore)

RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (<http://rime.to.cnr.it>)
c/o ISEM-CNR - Via S. Ottavio, 20 - 10124 TORINO (Italia)
Telefono 011 670 3790 / 9745 - Fax 011 812 43 59
Segreteria: segreteria.rime@isem.cnr.it
Redazione: redazione.rime@isem.cnr.it (invio contributi)

Indice

Maja Zovko	<i>El exotismo, las tradiciones y el folclore en la literatura de inmigración en España</i>	5-22
Valeria Zotti	<i>Traduire en italien la variation socioculturelle du français: le verlan et il linguaggio giovanile</i>	23-42
Piersimone Avena	<i>Il portacote. Considerazioni ergologiche e linguistiche</i>	43-89
Alessandra Marchi	<i>La presse d'expression italienne en Égypte. De 1845 à 1950</i>	91-125
Isabella Zedda Macciò	<i>Il mito delle origini. La Sardegna, Aristeo e la fondazione di Cagliari</i>	127-146
Luciano Gallinari	<i>Il Giudicato di Calari tra XI e XIII secolo. Proposte di interpretazioni istituzionali</i>	147-188
Ester Martí Sentañes	<i>Buen gobierno, orden y moralidad en las ciudades bajomedievales sardas a través de los libros de Ordinacions</i>	189-223

Il Giudicato di Calari tra XI e XIII secolo. Proposte di interpretazioni istituzionali¹

Luciano Gallinari

Premessa

Il presente lavoro si propone di suggerire alcune chiavi di interpretazione giuridica dell'istituzione più peculiare sviluppatasi in Sardegna durante tutto il Medioevo: il Giudicato.

Nella fattispecie, ci si soffermerà su uno dei quattro Giudicati attestati contemporaneamente nell'isola a partire dalla seconda metà dell'XI secolo: quello di Calari, per via dei suoi forti legami politici e culturali con il mondo bizantino in cui ebbe origine questa istituzione. Si proporrà una duplice analisi delle fonti a essi relative: da un lato, una lettura istituzionale di questa importante fase della storia medioevale sarda, dall'altro uno sguardo anche all'aspetto "psicologico" e culturale – nel senso antropologico del termine – dei testi esaminati, nel tentativo di ricostruire i processi che guidarono i governanti sardi dei primi secoli del Basso Medioevo nei loro rapporti con le principali compagini istituzionali del Mediterraneo occidentale.

Questa attenzione per il lato più intimo e nascosto dei documenti prodotti dai e sui giudici sardi è motivata dal desiderio di andare oltre gli enunciati e le intenzioni coscienti del soggetto parlante espressi nelle fonti prese in considerazione. Quindi, non solo esaminare ciò che i diversi soggetti intervenuti nel dibattito politico vollero dire in maniera aperta, ma anche la parte incosciente che si manifestò, loro malgrado, in ciò che si disse, in come lo si fece e anche in quanto non si estrinsecò².

¹ Le proposte di interpretazione istituzionale del Giudicato di Calari – al pari di quelle degli altri tre Giudicati sardi – sono contenute in Luciano GALLINARI, *Les Judicats sardes: Un modèle de souveraineté médiévale?*, Thèse Doctorale en "Histoire et Civilisation", École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2009, attualmente in corso di stampa nella collana di monografie dell'Istituto di Storia dell'Europa mediterranea del CNR.

² Michel FOUCAULT *L'archéologie du savoir*, Paris, Gallimard, 1969, p. 39. Antonio DI CIACCIA - Massimo RECALCATI, *Jacques Lacan. Un insegnamento sul sapere dell'inconscio*, Milano, Bruno Mondadori, 2000. Per i due studiosi francesi – Foucault e Lacan – risulta più importante ciò che è omesso e nascosto dietro il

Nella costruzione dell'identità realizzata dai giudici sardi nel periodo tra l'XI e il XIII secolo il tentativo di lettura dell'aspetto verbalmente più recondito e inespresso si rivela altrettanto importante di quello apertamente manifestato. E ciò perché, quantunque sia vero che l'identità è costruita con «una cernita di elementi ricavati da un patrimonio culturale (...), assemblandoli e rifunzionalizzandoli (...)», cionondimeno tale patrimonio dovrebbe essere «unanimemente condiviso e riconosciuto»³. E questo non è il caso della storia giudiciale sarda, che ha dato luogo a diverse interpretazioni storiografiche.

Il discorso identitario è quanto mai collegato a questi primi secoli del Basso Medioevo, poiché si tratta di un momento storico cruciale per la Sardegna. Al suo interno, l'isola uscì in via definitiva da un'orbita politica e culturale di matrice bizantina per entrare in un alveo più tipicamente italico e occidentale, all'interno del quale i giudici – principali soggetti giuridici sardi – dovettero affermare il proprio status. Proprio per simili ragioni questi governanti e le loro compagini alimentarono alcune interpretazioni storiografiche che hanno insistito in particolar modo sulla loro regalità e assoluta indipendenza dalle altre autorità politiche dell'epoca⁴. Questo tipo di

linguaggio esplicitato, in quanto riflesso diretto dell'inconscio del parlante.

³ Margherita SATTA, "L'identità come artefatto culturale", in Giulio ANGIONI - Francesco BACHIS - Benedetto CALTAGIRONE - Tatiana COSSU (a cura di), *Sardegna, Seminario sull'identità*, Cagliari, CUEC/ISRE, 2007, p. 45.

⁴ Le iniziali posizioni storiografiche di Enrico BESTA, *La Sardegna medioevale*, (ristampa anastatica), Bologna, Forni editore, 1979, 2 voll. e Arrigo SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, a cura di Maria Eugenia Cadeddu, Nuoro, Ilisso, 2001, che agli inizi del XX secolo ponevano solide basi giuridiche e storiche alle ricerche sull'origine dei Giudicati, sono state riproposte acriticamente alcuni or sono da Gian Giacomo ORTU, *La Sardegna dei giudici*, Nuoro, Il Maestrato, 2005. Al contrario Francesco Cesare Casula, che si è occupato per diversi decenni del tema, è giunto a distanziarsi dalle loro interpretazioni attribuendo ai Giudicati uno status giuridico di regni autonomi tra di loro e nei confronti di autorità esterne. Arrivando a riconoscere loro più configurazioni identitarie originali, confermate da numerosi elementi quali l'uso di diverse varianti della lingua isolana, la struttura interna di origine bizantina ma adeguata alle diverse realtà presenti nel territorio insulare nel corso dell'Alto Medioevo e molti altri ancora. Tra la sua abbondante produzione scientifica vedasi Francesco Cesare CASULA, *La Sardegna aragonese*, Sassari, Chiarella, 1990, 2 voll.; ID., *La storia di Sardegna*, Sassari - Pisa, Carlo Delfino editore - ETS, 1992; ID., *La Storia di Sardegna*, Sassari, Carlo Delfino editore, 1994, 3 voll.

Sull'origine dei Giudicati (e in particolare su quello di Torres / Logudoro) di recente è stata proposta una cronologia che fissa la nascita dell'indipendenza degli Stati sardi tra la seconda metà del IX secolo e la prima metà del X, con un'oscillazione

interpretazione storiografica ha dato luogo nel tempo alla fioritura di numerosi testi di carattere divulgativo che hanno propagato una ricostruzione della storia giudiciale dei secoli XI-XV intrisa di toni e argomenti nazionalistici – fenomeno alquanto diffuso in Sardegna – alimentando anche sentimenti revanscisti nei confronti della storiografia ufficiale, italiana e straniera, rea di aver espunto o misconosciuto la storia giudiciale sarda. In relazione a queste considerazioni storiografiche, risultano stimolanti alcune affermazioni di Nietzsche a proposito della cosiddetta "storia monumentale", allorché il filosofo tedesco informò del pericolo insito nell'incapacità di distinguere tra «un passato monumentale e un'invenzione mitica, perché da uno di questi mondi possono essere tratti esattamente gli stessi impulsi che dall'altro»⁵.

Agli inizi dell'XI secolo alcune fonti epigrafiche attestano che l'isola era governata da un funzionario denominato arconte, titolo

dovuta alle carenze documentarie che non permettono di individuare con assoluta certezza la prova dell'esistenza di nuove istituzioni o del perdurare di quelle bizantine. Servendosi di una fonte problematica – il condaghe di San Gavino – Giuseppe Meloni ha ipotizzato un periodo di frammentazione del potere in cui i diversi signori rurali (i *donnos* delle fonti logudoresi), in mancanza di una forte autorità superiore, stentaron a trovare un accordo e perciò presero a governare autonomamente. A questa frammentazione del potere avrebbe fatto seguito un'estrema suddivisione anche del territorio. In un secondo momento, però, i *donnos* rinunciando a una parte della propria autonomia, elessero uno di loro perché esercitasse un coordinamento centrale con una carica annuale. Solo in una terza fase, uno di questi giudici avrebbe acquisito un consenso tale da permettergli di essere eletto a vita e di far ereditare al proprio figlio la sua carica. Per maggiori dettagli cfr. Giuseppe MELONI, *Il condaghe di San Gavino*, Sassari, Mangnum, 2004, p. 7 e ID., "Introduzione", in Pier Giorgio SPANU - Raimondo ZUCCA, *I sigilli bizantini della SARDHIA*, Roma, Carocci, 2004, p. 21.

⁵ Il "pericolo" a cui si fa allusione è la commistione tra l'interpretazione storiografica e l'ideologia politica independentista, che ha spinto a leggere il periodo giudiciale come una sorta di età dell'oro di assoluta indipendenza e sardità della società e delle istituzioni isolate. Modello al quale aspirare e da realizzare, senza tenere nella giusta considerazione anche teorie interpretative che propongono una visione differente degli eventi e delle istituzioni. Quando una simile «considerazione monumentale del passato domina sulle altre forme di considerazione, lo stesso passato ne soffre danno: intere, grandi parti di esso vengono dimenticate, spregiate, scrono via come un grigio e ininterrotto flusso, mentre emergono come isole solo singoli fatti abbelliti». Cfr. Friedrich NIETZSCHE, "Sull'utilità e il danno della storia", in *Considerazioni inattuali*, Torino, Einaudi, 1981, pp. 95-96: «finché il passato deve essere descritto come degno di imitazione, imitabile e per la seconda volta possibile, essa è in ogni caso in pericolo di essere alquanto falsata, abbellita nell'interpretazione e in tal modo avvicinata alla libera invenzione (...)».

equivalente in lingua greca a quello di giudice in idioma latino, che estendeva la sua autorità sull'intera isola⁶. Si trattava dello sviluppo istituzionale dell'ufficiale istituito in Sardegna nel lontano VI secolo dall'imperatore Giustiniano, quando l'aveva strappata ai Vandali. Queste stesse fonti epigrafiche fanno intravedere una sorta di possibile frammentazione del potere del supremo governante sardo, in conseguenza della situazione politica interna ed esterna all'isola. Un evento spartiacque sembra essere stata la presenza in Sardegna – breve ma significativa (1015/1016) – dell'emiro di Denia, Mugâhid, il quale secondo le fonti dell'epoca s'impadronì temporaneamente di parte dell'isola, scontrandosi *manu militari* con le autorità sarde. Pur nella lacunosità delle fonti coeve, si coglie che questa presenza islamica in Sardegna dovette avere conseguenze sulla situazione politica e istituzionale sarda, dal momento che dalla seconda metà dell'XI secolo in avanti le fonti mostrano al posto dell'antico Arcontato

⁶ Ci si riferisce a tre iscrizioni in caratteri greci: la prima, definita di Torchitorio e Getit, rinvenuta nella chiesa di S. Giovanni di Assemini, che risalirebbe al terzo quarto del X secolo. La seconda epigrafe, anch'essa della fine del X secolo, rinvenuta nella chiesa di S. Sofia di Villasor, ricorda invece Torchitorio – protospataro imperiale – e Salusio, entrambi arconti, oltre a un non meglio identificato Orzocco. La terza iscrizione è attribuita agli inizi del secolo successivo, posteriore all'impresa di Mugâhid (1015 / 1016), è ancora oggi visibile presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antioco e menziona il protospataro Torchitorio, l'arconte Salusio e Nispella. Su questi monumenti epigrafici la bibliografia è ampia. Fra tutti si rimanda ai seguenti lavori e alle bibliografie in essi contenute: Antonio TARAMELLI, "Di alcuni monumenti epigrafici bizantini della Sardegna", in *Archivio Storico Sardo*, III, 1907, pp. 106-107; Guglielmo CAVALLI, "Le tipologie della cultura nel riflesso delle testimonianze scritte", in *Bisanzio, Roma e l'Italia nell'Alto Medioevo*. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 3-9 aprile 1986), vol. XXXIV, t. II, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1988, pp. 474-475; Maria Cristina CANNAS, "Alcuni aspetti della decorazione scultorea dell'ex-cattedrale di San Pantaleo in Dolianova: il busto del 'giudice' d'Arborea Mariano II de Bas-Serra", in *Medioevo. Saggi e rassegne*, 16, 1991, pp. 215-216; *Recueil des inscriptions grecques médiévales d'Italie*, a cura di André Guillou, Roma, École française de Rome, 1996, (Collection de l'École française de Rome, 222). Roberto CORONEO, *Scultura mediobizantina in Sardegna*, Nuoro, Poliedro, ©2000, p. 24-27; ID., "La cultura artistica", in Paola CORRIAS - Salvatore COSENTINO (a cura di), *Ai confini dell'impero. Storia, arte e archeologia della Sardegna bizantina*, Cagliari, M&T Sardegna, 2002, p. 106; ID., "Nuovo frammento epigrafico medioellenico a Sant'Antioco", in *Theologica & Historica. Annali della pontificia facoltà teologica della Sardegna*, XII, 2003, pp. 315-325; ID., "L'epigrafia greca medioevale in Sardegna. A margine del libro di André Guillou", in Antonio M. CORDA (a cura di), *Cultus splendore. Studi in onore di Giovanna Sotgiu*, Senorbì, Nuove Grafiche Puddu, 2003, vol. I, pp. 347-372. Luciano GALLINARI, *Les Judicats sardes: Un modèle de souveraineté médiévale?*, cit., pp. 77-93.

(alla greca) o Giudicato (alla latina) di Sardegna quattro Stati isolani, i cui governanti dialogavano con le autorità esterne servendosi di titoli mutuati da un vocabolario giuridico latino. Da ciò la presenza nelle fonti di termini come *rex* e *regnum* o di verbi come *potestare* e *rennare*, accompagnati dalle formule «*a Deo electus vel coronatus*» o «*pro boluntade de Donnu Deu*».

Le primissime fonti documentarie giudicali conosciute mostrano come fosse stata effettuata la "traduzione" degli elementi istituzionali di matrice greca. Per quanto riguarda il passaggio *arxwn* → *iudex* → *rex*, si può ipotizzare che i giudici sardi desiderassero fin da subito proporsi come i supremi governanti dei rispettivi Stati, dotati quindi degli stessi poteri legislativi, amministrativi e militari dei sovrani occidentali con cui entravano in rapporto in modo stabile. E, in effetti, tali erano dal momento che i documenti permettono di cogliere come la loro autorità spaziasse in tutti i campi della vita sociale.

Va ribadito ancora che ci si muove su un terreno doppiamente difficile, sia perché si sta tentando una lettura *ad verbum* dei singoli termini – al fine di cercare di cogliere anche quanto stava dietro l'uso di questi vocaboli – sia perché non si può contare su molte fonti da poter esaminare e confrontare⁷. Si ritiene opportuno, però, fare qualche osservazione in merito all'uso dei termini *rex* e *iudex* sia nei documenti giudicali sia in quelli prodotti al di fuori dell'isola ma strettamente connessi con le istituzioni sarde. Si può leggere questo importante momento storico, in cui i giudici sardi entrarono in rapporto con le compagini politiche occidentali – la Sede Apostolica, i Comuni di Pisa e Genova e il Sacro Romano Impero – alla luce del delicato processo di costruzione e di riconoscimento esterno della propria identità, basandosi sulle considerazioni di Hegel, Husserl e Heidegger. Costoro, con modalità diverse, ponevano il baricentro dell'identità di un soggetto al suo esterno, considerando del tutto imprescindibile il rapporto con l'altro per poter procedere alla costruzione di questa identità⁸. Il risultato di queste proposte di interpretazione cercherà di offrire un panorama articolato, in relazione ai tre secoli presi in considerazione e alle diverse entità politiche esterne all'isola con cui il Giudicato di Calari entrò in contatto.

Per quanto riguarda i Comuni tirrenici, essi poggiavano i loro

⁷ Michel FOUCAULT, *L'archeologie du savoir*, cit., p. 148.

⁸ Antonio DI CIACCIA - Massimo RECALCATI, *Jacques Lacan*, cit., pp. 18 e 21.

presunti diritti di dominio sulla Sardegna sulla cacciata dall'isola di Mugâhid agli inizi dell'XI secolo, un atteggiamento simile a quello delle compagini iberiche impegnate nella *Reconquista* ai danni dei Musulmani. Per quanto concerne invece la Sede Apostolica, i pontefici attuarono una politica lenta ma costante di assoggettamento dei giudici sardi alla propria autorità, basandosi su alcuni privilegi ottenuti dagli imperatori occidentali durante l'alto Medioevo⁹.

Si può anche ipotizzare che per i giudici sardi a rendere pressoché automatica la conversione del proprio titolo di arconte/giudice in quello di re vi fosse anche un altro fattore di non secondaria rilevanza. Già nel X secolo il *De Coerimoniis* del basileus Costantino Porfirogenito indicava con il titolo di arconti alcuni governanti di territori già appartenuti all'Impero, che col tempo si erano *de facto* resi indipendenti. In questi casi, il titolo di *arxwn* equivaleva a quello latino di *princeps*. Questo riconoscimento giuridico – proveniente dal basileus in persona, che nella cultura imperiale dell'epoca era il governante per eccellenza in quanto rappresentante di Dio in Terra – unito alla situazione politica del tempo, che vedeva l'arconte di Sardegna esercitare un'effettiva autorità sovrana sull'isola, potrebbe rendere più facile comprendere il passaggio culturale e politico per cui i governanti sardi nelle fonti in lingua latina presero a utilizzare il titolo di *rex*. In aggiunta, se si considerano i compiti fondamentali dei re in questo periodo tra la fine del primo millennio e l'inizio del secondo, essi avevano quello di governare i popoli a loro soggetti e di condurli verso il bene. Attività che si possono attribuire anche ai giudici sardi¹⁰.

⁹ Il punto culminante del lungo e articolato processo di definizione dell'autorità politica fu raggiunto al principio del IX secolo con la creazione da parte della Chiesa del Sacro Romano Impero e con la relativa consacrazione dei nuovi imperatori. Nel momento in cui diventavano sempre più difficili i rapporti con gli Imperatori bizantini, il Papato dava nuova vita all'istituto imperiale occidentale caricandolo di significati, prerogative e finalità frutto delle elaborazioni teoriche sul potere riunite fra l'VIII e il IX secolo da alcuni autori carolingi all'interno del concetto del *ministerium regis*. Questo corrispondeva a quanto Arquillière definì agostinismo politico, cioè l'assorbimento del diritto naturale dello Stato nella giustizia cristiana, la subordinazione del potere secolare all'autorità sacerdotale. La regalità conferita dalla Chiesa era diventata un *officium* da riempire di contenuti teleologici. Per approfondimenti vedasi Henri Xavier ARQUILLIÈRE, *L'agustinisme politique. Essai sur la formation des théories politiques du Moyen Âge*, Paris, J. Vrin, 1972, 2^e éd. rev. et augm.

¹⁰ Tra V e XII secolo – periodo per gran parte del quale la Sardegna fece parte e

Un elemento forse sfuggito nella sua interezza ai supremi governanti sardi era che nell'orbita politica e culturale occidentale la *dignitas* regia veniva conferita dalla Chiesa romana, la quale in quel momento storico aveva due caratteristiche che si sarebbero rivelate negative per i giudici isolani. Era geograficamente più vicina alla Sardegna di Bisanzio, per lasciar consolidare una nuova situazione giuridica come quella dei Giudicati senza intervenire e, al pari della Basiléia bizantina, riteneva di essere l'unica autorizzata a conferire le *dignitates* ai restanti governanti cristiani¹¹.

A proposito di questo ruolo crescente della Chiesa romana e del tentativo dei giudici sardi di ottenere il proprio riconoscimento istituzionale, si può fare una considerazione ulteriore in merito a una pratica diffusa in diverse monarchie europee: l'unzione. A tutt'oggi non vi sono elementi che attestino tale pratica negli Stati sardi, e ciò potrebbe essere un ulteriore elemento di differenziazione dei giudici isolani rispetto agli altri monarchi europei che vi si sottoponevano. Il sacramento dell'unzione aggiungeva alla persona naturale del re una seconda persona rappresentata dalla grazia divina¹². In mancanza dell'unzione i giudici sardi – al pari di alcuni sovrani europei –

poi orbitò intorno all'Impero bizantino – il *regnum* secolare emerse progressivamente dal *regimen* religioso e per i re prevalse il fine di correggere gli uomini. Tra la dissoluzione dell'Impero romano in Occidente e la creazione dell'Impero carolingio, la Chiesa romana, dinanzi alla nuova realtà politica e istituzionale dei regni germanici, seppe fare del "governo" – l'atto di *regere*, cioè di dirigere – la condizione stessa della regalità (*regnum*), elaborando e definendo concetti e istituzioni che finirono per costituire l'ossatura dell'intera società europea dell'Età di mezzo. Solo dal XIII secolo, il *regimen* si incorporò nel *regnum* e a quel punto il compito peculiare del re fu di dirigere la moltitudine, di unificarla con la sua forza direttiva e infine di condurla verso il bene. Michel SENELLART, *Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement*, Paris, Seuil, 1995, p. 23 evidenzia come per secoli la riflessione medievale sull'origine, la natura e l'esercizio del potere si fosse sviluppata non attorno ai diritti legati alla funzione sovrana ma ai doveri relativi all'ufficio di *regimen*, cioè di governo.

¹¹ Fino al XII secolo in tutta l'Europa occidentale il sovrano era considerato una sorta di ministro della Chiesa che metteva la sua forza temporale al servizio della salvezza delle anime.

¹² Con la grazia dell'unzione si dissociava il re dal suo corpo naturale e peccaminoso per legarlo a un corpo trasformato, dotato di vita nuova. A partire da questo periodo, il governo che precedentemente consisteva per il re nella correzione e nella protezione dei sudditi, comportava anche il dovere di condurre il proprio popolo. Questo passaggio da *correctio* a *directio* restava finalizzato alla salvezza delle anime. Solo con lentezza si inclinò sempre più verso finalità e obiettivi terreni, attraverso il concetto di *salus publica*, usato secoli dopo da John of Salisbury. Cfr. Michel SENELLART, *Les arts de gouverner*, cit., pp. 97-98.

secondo i contemporanei sarebbero stati privi di questa ulteriore qualità di primaria importanza e anche per questo motivo sarebbe potuto essere più facile, soprattutto per la Sede Apostolica, non riconoscere in modo chiaro e univoco la regalità che in contemporanea essi rivendicavano¹³.

Anche per i giudici sembra potersi fare una considerazione già avanzata a proposito dei re occidentali. Il loro tentativo di far derivare la propria autorità dalla divinità, li avrebbe portati a diventare sempre più dipendenti da colei che fungeva da mediatrice tra Dio e gli uomini: la Sede Apostolica. Tra l'altro, la fine dell'XI secolo non era un periodo favorevole per l'impero Bizantino, che aveva dovuto ricorrere all'aiuto delle potenze occidentali e della stessa Chiesa romana per fronteggiare il pericolo islamico. Da quella parte, quindi, non poteva giungere ai governanti sardi nessun aiuto sotto forma di rivendicazione della Sardegna come terra dell'Impero, così come avvenuto in modi diversi almeno fino all'impresa di Mugâhid, prima della quale non si conoscono fonti che attestino una politica della Sede Apostolica così attiva nei confronti dell'isola.

E che la Chiesa intendesse svolgere un ruolo decisionale nella scena politica sarda appare chiaro anche nel primo documento, datato 14 ottobre 1073, che attesta la contemporanea presenza in Sardegna di quattro governanti denominati *Iudices*: «*Mariano turrensi, Onroco arborensi, Orroco caralitano et Constantino gallurensi iudicibus Sardiniae*»¹⁴. Con questo documento papa Gregorio VII si rivolse a tutti loro simultaneamente per ottenerne l'adesione alla riforma della Chiesa che egli realizzava in quegli stessi

¹³ Ernst H. KANTOROWICZ, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medioevale*, Torino, Einaudi, 1989, p. 57, servendosi della testimonianza dell'Anonimo Normanno del XII secolo evidenzia come l'unzione e la consacrazione costituissero per i contemporanei una sorta di divinizzazione del re che le riceveva. Anche in tale ottica, dunque, la mancanza di questo sacramento avrebbe potuto portare i contemporanei ad avere una diversa considerazione dei giudici sardi. Ancora a proposito dell'importanza dell'unzione José Antonio MARAVALL, "El pensamiento político de la Alta Edad Media", in ID., *Estudios de historia del pensamiento español. Edad Media. Serie primera*, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1967, p. 30 sottolinea come l'unzione trasformava il re in vero Cristo (*ad imitationem Christi*, secondo i documenti europei del tempo) e lo convertiva in inviolabile, in virtù di quanto affermato da Dio nel Salmo 105: «*Nolite tangere Christos meos*».

¹⁴ SANCTI GREGORII MAGNI (Dag Norberg ed.), *Registrum epistularum, Epistulae, in Corpus Christianorum series latina*, Turnhout, 1982, vol. I, p. 46.

anni¹⁵.

Servendosi di queste fonti dirette e di ulteriori citazioni indirette di altri giudici sardi, menzionate sempre nel medesimo lasso di tempo di circa 60 anni – tra la cacciata di Mugâhid e la lettera del pontefice – si può tentare di ricostruire da un punto di vista istituzionale quanto accadde in Sardegna (e nel Calaritano) nella prima metà di quel secolo, i cui effetti durarono ancora per altri duecento anni.

Dalla seconda metà dell'XI secolo i quattro governanti sardi, con modalità diverse e in momenti storici di differente durata, si dotarono di intitolazioni regie che hanno alimentato nel corso del tempo un intenso dibattito storiografico sulla loro natura giuridica equiparata da alcuni studiosi a quella dei re. Nell'esame delle fonti scritte sembra potersi cogliere un processo evolutivo dell'istituzione giudiciale dall'andamento irregolare, fatto di slanci in avanti – nella direzione di un sempre maggiore riconoscimento dell'autonomia e della sovranità dei governanti sardi da parte delle istituzioni politiche esterne all'isola – e di arretramenti dinanzi alla politica sempre più invasiva di Papato, Sacro Romano Impero e Comuni italiani. Sembra possibile affermare che non sempre i giudici sardi riuscirono ad attribuirsi la condizione giuridica di sovrani. In tal senso, osservando le fonti disponibili non si può fare a meno di notare come anche nell'arco di un secolo si possano individuare due fasi: prima del pontificato di Gregorio VII e dopo. L'accettazione forzata della Riforma gregoriana produsse effetti di lunga durata sullo *status* dei giudici, al pari almeno di quelli generati per gli altri principi cristiani. E in effetti, a partire da questa seconda fase, da un lato si vedrà l'arrivo in Sardegna – e specialmente nel Giudicato di Calari – di un'altra famiglia monastica vicina alla Sede Apostolica, quella dei Vittorini, al fianco dei precedenti Cassinesi, e dall'altro compariranno nelle intitolazioni dei giudici sardi le due *dignitates* insieme: *rex et*

¹⁵ Sull'applicazione del progetto gregoriano alla Sardegna si rimanda ai recenti lavori di Corrado ZEDDA - Raimondo PINNA, *La carta del giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio, prova dell'attuazione del progetto gregoriano di riorganizzazione della giurisdizione ecclesiastica della Sardegna*, Sassari, 2009, (Collana dell'Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, n. 10), <http://www.archiviogiuridico.it/collane/La_Carta_di_Orzocco.pdf>, (22 dicembre 2010) e Rossana MARTORELLI, "Insediamenti monastici in Sardegna dalle origini al XV secolo: linee essenziali", in Olivetta Schena e Luciano Gallinari (a cura di), *Sardinia. A Mediterranean Crossroad*, 12th Annual Mediterranean Studies Congress (Cagliari, 27-30 maggio 2009), in *RiMe - Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, 4, giugno 2010, pp. 53-61, <<http://rime.to.cnr.it/RIVISTA/N4/2010/articoli/Martorelli.pdf>>, (22 dicembre 2010).

*iudex*¹⁶.

Nel momento in cui l'isola venne in contatto con i Comuni italiani e la Sede Apostolica, all'interno dei quattro Stati isolani si dovette verificare una sorta di "rivoluzione" culturale, piccola ma comunque profonda, che li portò da un ambito istituzionale, giuridico e culturale greco – per quanto adattato a esigenze locali grazie a una particolare autonomia gestionale – a un ambito latino, con tutte le conseguenze che ciò comportava. Mentre si realizzava il lungo processo di elaborazione giuridica che aveva dato vita alla figura del re teocratico, gli arconti sardi avevano sviluppato i propri poteri in crescente autonomia dal *basileus* ricorrendo a elementi culturali e giuridici diversi da quelli di cui si erano serviti i sovrani occidentali, che dovevano fare i conti con il pontefice romano sempre più invasivo nella sua azione politica ma che per gli arconti restava in primo luogo uno dei due patriarchi sopravvissuti alla dilagante marea islamica. Questa situazione mutò completamente dopo la cacciata dall'isola di Mugâhid (1015/1016).

Prima di iniziare l'analisi delle fonti, è opportuno sottolineare che è solo dagli anni '60 dell'XI secolo si è in possesso di fonti documentarie pubbliche che esplicitano, tra le altre cose, la volontà politica dei giudici sardi, permettendo allo storico di affiancare questa documentazione a quella proveniente dall'esterno dell'isola e di confrontare le differenti prospettive da cui venivano descritti i protagonisti del presente lavoro: i giudici sardi e quelli di Calari nello specifico.

1.1 - Il Giudicato di Calari nell'XI secolo

Si è deciso di esaminare le fonti documentarie e narrative del Giudicato di Calari poiché per gran parte della sua esistenza i suoi governanti si considerarono i legittimi discendenti dell'arconte di Sardegna dell'epoca bizantina¹⁷. Una traccia di questa primitiva

¹⁶ Ciro MANCA, "Aspetti dell'economia monastica vittorina in Sardegna nel Medio Evo", in Francesco ARTIZZU, Edouard BARATIER, Alberto BOSCOLO *et al.* (a cura di), *Studi sui Vittorini in Sardegna*, Padova, Cedam, 1963, p. 58 evidenzia come accanto ai motivi religiosi ve ne furono anche economici che spinsero i Vittorini a penetrare nell'isola, trovando i giudici sardi ben disposti a concedere loro benefici e immunità, in quanto l'abbazia di S. Vittore di Marsiglia già alla fine dell'XI secolo – grazie a privilegi e possedimenti in Francia, Italia e Catalogna – partecipava ampiamente alla produzione e ai traffici del Mezzogiorno mediterraneo.

¹⁷ Le fonti giudicali esaminate nel presente lavoro sono tratte da Pasquale TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, Augusta Taurinorum, e Regio typographeo, 1861, (*Historiae Patriae Monumenta*, X), (d'ora in avanti CDS), e Arrigo SOLMI, "Le Carte

preminenza del giudice calaritano è comprovata da diversi elementi: 1) la presenza di documenti redatti in caratteri greci, seppure in lingua sarda campidanese; 2) l'esistenza di alcuni sigilli che mostrano come fino al XIII secolo i giudici di Calari non avessero reciso completamente i loro legami con la precedente tradizione culturale bizantina; 3) La presenza alternata dei nomi dinastici "Torchitorio" e "Salusio" nelle intitolazioni dei governanti calaritani citati fin dalle epigrafi tra la fine del X secolo e la prima metà dell'XI. Un'altra caratteristica era una maggiore prudenza da parte dei giudici calaritani nell'uso della titolatura regia, rispetto ai loro omologhi dei Giudicati di Gallura e Logudoro.

Il primo giudice di Calari attestato da fonti sarde è Mariano Salusio I, menzionato negli anni 1081-1089 da suo nipote – il giudice Costantino Salusio II – che lo definì «*auu meu iudiki Mariani*». Di questo personaggio si sa di certo che dovette governare lo stato calaritano prima del 1058, data in cui le fonti menzionano un altro giudice, Orzocco Torchitorio I (1058-1081), duramente ripreso dal papa Alessandro III nel 1065 per aver contratto nozze con una sua parente di terzo grado, secondo antichi costumi sardi¹⁸.

Data all'anno successivo, 1066, il primo documento del Giudicato calaritano, posseduto però in una copia più tarda¹⁹. Si tratta di una donazione con cui il Monastero di Montecassino ricevette dal giudice

Volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campidanesi dei secoli XI-XIII", in *Archivio Storico Italiano*, Serie V, 35, 1905. Se ne riproduce fedelmente la trascrizione, nonostante la vetustà delle loro norme e le notevoli imprecisioni riscontrate in numerosi casi, poiché ciò non inficia l'analisi istituzionale che qui interessa.

¹⁸ *Italia Pontificia, X. Calabria-Insulae*, in *Regesta Pontificum romanorum*, congressit P.F. Kehr, (Dieter Giergensohn, ed.), Zurich, 1975, p. 392. Mariano Salusio I potrebbe essere identificato con il giudice Amano citato dall'arcivescovo di Cagliari nel 1118, secondo Raimondo TURTAS, "Alcuni problemi della Chiesa arborense *tra la fine del secolo XI e gli inizi del XIV*" in Giampaolo MELE (a cura di), *Società e cultura nel giudicato di Arborea e nella Carta de Logu*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Oristano, 5-8 dicembre 1992), Nuoro, Solinas, 1995, p. 171 nota 2 e ID., "I giudici sardi del secolo XI: da Giovanni Francesco Fara a Dionigi Scano e alle Genealogie medioevali di Sardegna", in *Studi Sardi*, XXXIII, 2000, pp. 255-257.

¹⁹ Il documento del giudice calaritano fu copiato nel foglio CCLIX, n. 639, dal monaco cassinese Pietro Diacono – vissuto nel XII secolo – nel proprio *Registrum* (Reg. 3 dell'Archivio Storico dell'Abbazia di Montecassino), modellato sulla *Chronica monasterii Casinensis* di Leone Ostiense. Per maggiori dettagli si rimanda a Agostino SABA, *Montecassino e la Sardegna. Note storiche e codice diplomatico sardo-cassinese*, Montecassino, Badia di Montecassino, 1927, p. 135.

Torchitorio sei chiese con servi e pertinenze. Il governante calaritano aveva seguito l'esempio del giudice Barisone I di Torres («*hunc [Barisone] aemulatus ad bonum*»), che alcuni anni prima aveva donato agli stessi monaci diverse chiese. Il Monastero laziale era allora all'apogeo del suo prestigio sotto la guida dell'abate Desiderio e, al di là di finalità pratiche di natura economica e politica, si può ipotizzare che il giudice calaritano avesse agito anche per il desiderio di innalzare il livello culturale e morale dei propri sudditi²⁰.

Merita di essere analizzata la terminologia impiegata dalla *scribania* giudiciale calaritana in questo documento: Torchitorio vi era indicato più volte con il termine *rex*: «*Anno ab incarnatione eius millesimo LXVI regnante domino nostro Torkitori rex Sardinie de loco Callari*».

È possibile che quest'ultima parte della formula latina («*de loco Callari*») non fosse altro che la traduzione di una precedente espressione greca della formula greca «*mereiaj Kara]eoj*» attestata anche da alcuni sigilli, come quello pressoché contemporaneo dell'arconte d'Arborea Zerkis²¹. Questo potrebbe essere un elemento in più in favore della teoria avanzata dal

²⁰ Le motivazioni di Torchitorio I dovettero essere le medesime del giudice di Torres: i religiosi dovevano recarsi nel Giudicato di Calari «*cum codicibus et omnis argumentum ad monasterium facere et regere et gubernare*». A proposito di questa donazione, correggendo quanto sostenuto da Agostino SABA, *Montecassino e la Sardegna*, cit., p. 26 secondo cui i monaci avevano avuto subito, tra 1066 e 1067, le sei chiese elencate nella donazione, Raimondo TURTAS, «*Alcuni problemi della Chiesa arborese*», cit., p. 171 e nota 2 fa presente che dalla lettera inviata nell'estate 1118 dall'arcivescovo di Cagliari al papa Gelasio II si apprende che solo in quella data – 52 anni dopo la donazione – i monaci di Montecassino si erano presentati a Cagliari per esigere il compimento della promessa di Torchitorio, ma ormai le chiese loro destinate erano state annesse alla dotazione economica della ricostituita sede vescovile di Sulci.

²¹ Nel 1990 fu scoperto un sigillo in piombo di un arconte Zerkis nella regione del Sinis di Cabras – lungo la costa occidentale della Sardegna – in prossimità della città fenicio-romana di Tharros, prima capitale di quello che sarà il Giudicato di Arborea. Si tratta di un sigillo di forma circolare, datato dagli archeologi all'XI s., che sul recto reca l'abituale monogramma cruciforme **Qeotoke bohgei**, circondato dalla legenda **tw^asw^adoul w**, mentre nel verso appare una croce e **Zerkij a]xwn (Ar)boréaj**. Per maggiori dettagli si rimanda a Raimondo ZUCCA, «Zerkis, iudex arborensis», in Giampaolo MELE (a cura di), *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*, Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi (Oristano, 5-8 dicembre 1997), Oristano, Istar, ©2000, vol. II, pp. 1103-1112 e Pier Giorgio SPANU - Raimondo ZUCCA, *I sigilli bizantini della SARDHIA*, cit., p. 145.

paleografo Ettore Cau sulla traslitterazione dei primi documenti giudicali sardi dalla grafia greca a quella latina, perché avessero validità giuridica²².



Fig. 1 Sigillo di Torchitorio di Calari.

Giacomo Carlo BASCAPÉ, *Sigillografia. Il sigillo nella diplomazia, nel diritto, nella storia, nell'arte. Volume primo. Sigillografia generale, i sigilli pubblici e quelli privati*, Milano, Antonino Giuffrè editore, 1969, p. 169.

La formula «*de loco Callari*» avrebbe evidenziato ai monaci l'estensione geografica dell'autorità di Torchitorio, dal momento che essi erano già informati dell'esistenza di almeno un altro *rex* – Barisone I di Torres – che aveva scritto allo stesso Monastero alcuni

²² Il paleografo sostiene che i documenti giudicali calaritani risalenti al periodo compreso tra 1070 / 1080 e la metà del XII secolo possano essere stati redatti in caratteri greci. Solo in un secondo momento, al fine di usarli in un contesto politico completamente mutato, le autorità laiche ed ecclesiastiche avrebbero proceduto alla riscrittura in caratteri e lingua latina o volgare degli antigrafati. Questi sarebbero stati necessariamente distrutti perché ormai inutili, ma di essi sarebbe stato riutilizzato il sigillo. Lo studioso si è ridedicato al tema delle Carte Volgari calaritane in Ettore CAU, "Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo", in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano*, cit., vol. I, p. 396 e in un successivo articolo ampliato e riveduto, recante lo stesso titolo e pubblicato in <<http://scrineum.unipv.it/biblioteca/Cau/cau1.htm>> (22 dicembre 2010). Di questa documentazione giudicale calaritana si è occupato anche Giulio PAULIS, *Falsi diplomatici: il caso delle Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile Cagliariitano* in "Officina Linguistica", Anno I, n. 1, settembre 1997, pp. 133-139 e pp. 141-143. Sul tema, invece, della diffusione della lingua greca nella Sardegna dell'XI secolo si vedano Giulio PAULIS, *Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimonianze linguistiche dell'influsso greco*, Sassari, L'asfodelo, 1983, p. 9 e *passim* e Bacchisio Raimondo MOTZO, "La vita e l'ufficio di S. Giorgio vescovo di Barbagia", in *Archivio Storico Sardo*, 15, 1924, pp. 3-26 che poneva l'accento sull'insegnamento del latino e del greco presso le classi colte isolate.

anni prima.

Nell'escatocollo del documento calaritano, lo scrivano affermò di aver redatto il testo «*praecipiente michi domino meo Torchitorio rex a Deo electus vel coronatus, VIII anno regni eius*²³».

A proposito di questi termini e della volontà politica che si celava dietro di essi, è significativo che sia stato il giudice a dettare il documento allo scrivano, potendo così attribuire a lui in persona il contenuto dello stesso. E questo contenuto era che egli, pur esercitando in pratica tale autorità solo sul Giudicato calaritano, si considerava almeno nominativamente il sovrano di tutta l'isola, e in ciò vi sarebbe un richiamo alla precedente tradizione istituzionale, quando vi era un unico *iudex* (cioè arconte) di tutta la Sardegna che aveva sede proprio nella città di Carales. Si può ipotizzare quindi, che Torchitorio abbia utilizzato i toni succitati al solo scopo di veicolare un chiaro messaggio politico. Rivolgersi ai monaci così vicini alla Sede Apostolica, con la duplice finalità di non entrare in urto con il pontefice e di migliorare il livello culturale del Giudicato, non significava voler o dover rinunciare alle proprie prerogative istituzionali. Anzi, trattandosi dell'inizio di un rapporto con un interlocutore tanto influente, poté sembrare quanto mai opportuno presentarsi nel modo che si riteneva più aderente al proprio status. E quale modo poté sembrargli migliore del richiamo alla tradizione di unità politica e istituzionale precedente alla frammentazione dell'antica provincia imperiale bizantina in quattro distinte compagini, quando lo *Iudex Sardiniae* godeva di un prestigio attestato anche dalle stesse fonti pontificie?

Questo primissimo documento calaritano propone un'ulteriore considerazione sull'istituzione giudiciale. In esso non compare l'alternanza dei due termini di *iudex* e *rex* presente nelle testimonianze giudicali successive, con cui gli scrivani spiegavano ai destinatari estranei alla cultura isolana quale fosse l'esatta condizione giuridica del supremo governante locale. Questa assenza potrebbe essere spiegata proprio con la dettatura da parte di Torchitorio a uno scriba locale, «*Constantinus diaconus dictus nomine de Castra*», il quale indicò il proprio governante supremo con il solo titolo di *rex*, perfettamente comprensibile all'abate di Montecassino – con il quale

²³ Per il testo del documento di Torchitorio cfr. CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XI, doc. VII, pp. 153-154 e, per una versione più corretta cfr. Agostino SABA, *Montecassino e la Sardegna*, cit., doc. II (5 maggio 1066), pp. 135-136.

vi erano rapporti forse da prima del 1063/4²⁴ – evitando il titolo originario di *iudex* perché fonte di equivoci o, piuttosto, al fine di evitare che i destinatari potessero avere un'immagine riduttiva dei governanti giudicali.

Anche se a questo punto si pone il problema del perché le stesse *scribaniae* abbiano avvertito l'esigenza di introdurre in documenti successivi l'espressione «*iudex et rex*», quando – almeno in teoria – i diversi destinatari delle missive giudicali avrebbero dovuto essere al corrente del ruolo istituzionale dei mittenti. A meno che non si debba ammettere che dall'esterno vi fosse stato un rifiuto, una resistenza a questa autodesignazione o che, perlomeno, non vi fosse stata un'accettazione univoca.

Un altro punto del documento di Torchitorio sembra meritevole di un'attenzione particolare, in quanto può essere opportunamente collegato ad altri esaminati nel dettaglio in seguito. Ci si riferisce alla formula «*rex a Deo electus vel coronatus*» attribuita al giudice, che risulta interessante perché sembrerebbe che si possa cogliere in essa la volontà politica del governante di far derivare la sua autorità direttamente dalla Divinità, senza alcuna mediazione terrena, e di realizzare un'operazione di omologazione culturale e politica²⁵. La suddetta espressione corrispondeva alla formula *Dei gratia* che compariva in contemporanea nei documenti prodotti dai sovrani occidentali²⁶.

È possibile ipotizzare che, mediante il ricorso a questa formula giuridica, i giudici sardi abbiano cercato di modificare o limitare la

²⁴ Raimondo TURTAS, "Alcuni problemi della Chiesa arborense", cit., p. 175 ritiene che sia difficile pensare che Barisone di Torres si fosse deciso all'improvviso nel 1063 a inviare un'ambasceria a Montecassino per invitare quei monaci nei suoi territori senza prima aver raccolto informazioni su di loro. Altresì è ipotizzabile che, a prescindere da eventuali informazioni raccolte dal giudice turritano e/o dagli altri supremi governanti isolani, il monastero laziale – *trait d'union* geografico e culturale tra la Chiesa Latina e quella Greca – fosse ben noto anche in Sardegna.

²⁵ Già Agostino SABA, *Montecassino e la Sardegna*, cit., p. 25 aveva evidenziato l'uso di questa formula nel testo calaritano, senza però porla in relazione con quelle contenute nei documenti posteriori.

²⁶ L'espressione *Dei gratia* apparve nelle titolazioni di tutti i sovrani dell'Europa occidentale e meridionale a partire dall'VIII secolo. Walter ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 149 sottolinea come anche questa formula avesse la sua origine in concetti espressi dall'apostolo Paolo «*Gratia Dei sum id quod sum*» (I Cor., 15, 10). L'individuo dunque era stato prescelto a ricoprire una determinata carica. Il conferimento dell'ufficio regio era una *gratia*, cioè un favore divino per cui il sovrano non poteva accampare alcun diritto.

concezione ascendente del potere allora vigente nell'isola, secondo la quale, essi erano eletti dal clero e dai liberi del proprio stato. Concezione non in sintonia con quanto invece elaborato nel corso dell'Alto Medioevo in Occidente, ove il fondamento del potere era Dio, e da Lui discendeva verso il sovrano²⁷. Era un bel cambiamento rispetto all'ambito giuridico e culturale dell'Impero bizantino da cui provenivano i giudici, in quanto in questo modo essi attribuivano la stessa origine alla propria autorità e a quella del basileus, unico rappresentante in terra di Dio²⁸.

L'accento sul carattere teocratico del loro potere non evitò ai re di compiere due passi in direzione di una loro ulteriore dipendenza dalla Chiesa: il rito di incoronazione, affermatosi non prima del IX secolo in Europa occidentale soprattutto a opera dell'episcopato, e lo sviluppo liturgico dell'unzione – impostata come logica conseguenza dell'incoronazione – considerata un sacramento che potevano somministrare solo i vescovi, in quanto era esclusivamente questo atto che conferiva al re la sua dignità²⁹.

²⁷ La *Lex Regia* era ritenuta dal giurista Ulpiano († 228 d. C.) la dimostrazione del senso ascendente del potere trasferito al *Princeps* dal popolo romano che deteneva l'*imperium*, comprendente il massimo potere legislativo. Cfr. Walter ULLMANN, *Law and Politics in the Middle Ages. An Introduction to the sources of Medieval Political Ideas*, London, Hodder and Stoughton, 1975, pp. 56-57.

²⁸ Agostino PERTUSI, "Insegne del potere sovrano e delegato a Bisanzio e nei paesi di influenza latina", in *Simboli e simbologia nell'Alto Medioevo*. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (Spoleto 3-9 aprile 1975), Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1976, vol. XXIII, t. II, pp. 555-557 evidenzia come l'imperatore bizantino si era sempre sentito unico imperatore, erede legittimo del potere imperiale universale romano, e fin da Costantino I investito da Dio di tale potere. Nel X secolo, dinanzi al modificarsi della situazione dell'Impero e alla nascita di nuove realtà istituzionali, si formulò una teoria più completa, enunciata per la prima volta dal patriarca Nicola il Mistico (901-907 e 912-925), secondo la quale il basileus era il capo della "famiglia dei sovrani e dei popoli". In base a questa concezione bizantina non esisteva che un solo imperatore e tutti gli altri re e principi stavano al di sotto di lui in un ordine gerarchico fittizio ma rigoroso, al cui vertice stava la basiléia per eccellenza.

²⁹ L'incoronazione ed eventualmente l'unzione, se si praticava, erano elementi di debolezza della monarchia teocratica altomedioevale, poiché la allontanavano dal suo popolo, dichiaravano che i suoi provvedimenti giurisdizionali non erano in contrasto con le norme divine e finivano per metterla spesso in balia degli ecclesiastici, gestori del diritto divino. L'*officium regio* era di origine divina e gli elettori non potevano modificarne la sostanza, le competenze e la natura, per cui non era l'elezione a conferire potere all'eletto. Erano l'incoronazione o l'unzione ecclesiastiche a creare il re: dal giorno di una di queste due cerimonie il re contava il suo regno. Cfr. Walter ULLMANN, *Il pensiero politico del Medioevo*, Roma - Bari,

Nel caso dei Giudici sardi, sebbene non si abbia alcun riscontro di cerimonie di unzione³⁰ – il che di per sé non sarebbe significativo di una mancata sovranità, come potrebbero dimostrare alcuni casi di re europei medioevali³¹ – si hanno invece alcune notizie riferibili a momenti diversi che riportano una cerimonia di consegna di un bacolo regio a opera dei prelati presenti nel territorio³².

Laterza, 1984, pp. 55-56 e 148-150.

³⁰ Con l'unzione, il re era innalzato al di sopra dei sudditi, i quali non avevano diritti nei suoi confronti ma potevano chiedere grazie e favori; suggerire ma non pretendere: la superiorità del sovrano era raffigurata visivamente dal trono sollevato. Solo nel XII secolo l'unzione fu degradata da sacramento a semplice sacramentale, visti i vantaggi che comportava per i re. Con l'affermazione di queste teorie, venivano tagliati gli stretti vincoli che avevano legato il re al popolo: poiché quest'ultimo non gli aveva dato il potere, non poteva toglierglielo con mezzi legali e doveva considerarsi sotto sua tutela. In base a questa concezione teocratica, ogni potere proveniva da Dio ma con la mediazione del re, che ne conferiva una parte ai suoi sudditi. Questo era il nucleo fondamentale del principio in base al quale i sudditi ricevevano funzioni, uffici e diritti per concessione regia, perché destinatari del favore del sovrano. In questo processo di concessione di grazie tra il sovrano e il suo popolo si generava un parallelismo tra il re – al quale Dio aveva concesso il suo potere – e i sudditi ai quali il re concedeva diritti. In sostanza, dunque, il re teocratico si era trasformato in una sorta di funzionario ecclesiastico. Vi era stata una sostituzione di legami: dopo essersi liberato di quelli che lo univano al popolo in base all'originaria concezione ascendente del potere, il re si vide invece limitato dalle restrizioni impostegli dalla Chiesa vera detentrica dell'autorità di interpretazione del diritto divino, divenuto l'unico fondamento della monarchia teocratica. Cfr. Walter ULLMANN, *Il pensiero politico del Medioevo*, cit., pp. 92-93 e 152.

³¹ Teófilo F. RUIZ, "L'image du pouvoir à travers les sceaux de la monarchie castellane", in *Génese médiévale de l'état moderne: la Castille et la Navarre (1250-1370)*, Adeline Rucquoi ed., Valladolid, Ambito edizione, 1987, p. 217 evidenzia come dopo il regno di Alfonso VII (1126/1157) con qualche eccezione i re castigliani smisero di farsi ungere e incoronare, dando vita a un'altra rappresentazione della regalità. Non concorda con questa interpretazione José MATTOSO, "A coroação dos primeiros reis de Portugal", in Francisco BETHENCOURT e Diogo RAMADA CURTO (org.), *A memória da nação*, Colóquio do Gabinete de Estudos de Simbologia realizado na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 7-9 Outubro 1987), Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1991, pp. 188-190 e 198, secondo il quale Ruiz ha trasformato in tesi i dubbi avanzati in precedenza da Claudio Sánchez-Albornoz, affermando con argomenti insostenibili e basati su idee aprioristiche che i re di León e Castiglia avrebbero preferito una regalità non sacra, di carattere prevalentemente militare.

³² La consegna del bacolo citato nel testo si riferisce alla cerimonia di elezione al trono giudiciale calaritano di Benedetta di Massa del 1215. Cfr. CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XIII, doc. XXXV, pp. 329-331:«(...) *omnis clerus et universus populus terrae Calaritanæ convenissent in unum, ut me in iudicatum calaritanum, qui iure*

Tutto ciò potrebbe essere un riflesso della situazione politica internazionale, nella quale i Giudicati sardi potevano ancora godere di un discreto margine di autonomia. La situazione era destinata a cambiare già nella seconda metà dell'XI secolo, con un'ingerenza sempre maggiore dei Comuni di Pisa e Genova, del papa Gregorio VII e ancor più dei suoi successori.

Un secondo documento di Orzocco-Torchitorio I, coetaneo del precedente e riportato dal monaco cassinese Pietro Diacono nel registro di documenti dell'Abbazia cassinese si rivela interessante ai fini dell'indagine sulle *intitulationes* usate dai primi giudici calaritani. Ci si riferisce al cosiddetto *Preceptum Torchitorii* – attribuito dal Saba al 1066 o al 1067 – che confermava la donazione di sei chiese fatte al Monastero laziale³³. L'atto contiene una terminologia che richiama quella del precedente documento con qualche elemento in più che merita ulteriori riflessioni. In primo luogo la rubrica stessa della registrazione: «*Preceptum Torchitorii regis sardorum de sex ecclesiis in Sardinia Desiderio abbati*». Come si evince esplicitamente, Pietro Diacono – a oltre mezzo secolo di distanza dai fatti – qualifica nella sua rubrica il governante calaritano con il titolo regio che questi si era attribuito nella donazione del 1066 e nel documento coevo che il monaco cassinese si accingeva a copiare nel registro dell'Abbazia.

In quest'ultimo atto compare un vocabolario giuridico che riprendeva in pieno quello della succitata donazione, allorché lo scribano calaritano usò espressioni come «**regnante domino Torkitorio in regno quo dicitur Carali**» e quando cita «**nullus rege quos [post] obito nostro rennabit**». Anche in questo caso, quindi, il giudice isolano mediante l'uso dei verbi e dei sostantivi evidenziati qui sopra ribadiva con fermezza il proprio status giuridico di sovrano agli occhi del Monastero cassinese, sebbene in questo atto, a differenza che nel precedente, fosse indicato da subito e senza possibilità di equivoci quale fosse l'estensione geografica della sua autorità politica. Vi era indicato solo il «*regnum*» di Calari ed era

hereditario me contingebat, more solito confirmarent, susceptoque baculo regali, quod est signum confirmationis in regnum, de manibus venerabilis patris et domini mei archiepiscopi Calaritani (...)».

³³ Il *Preceptum Torchitorii* inserito dal monaco nel suo *Registrum*, f. LXVIII, n. 151 fu pubblicato da Agostino SABA, *Montecassino e la Sardegna*, cit., pp. 136-138. Lo storico evidenzia che il documento, di cui non si conserva l'originale nel monastero laziale, non reca data e che può essere attribuito o al 1066, come la precedente donazione del giudice Torchitorio I, o all'anno successivo.

evitata ogni minima allusione all'intera Sardegna come nella donazione del 1066. Allusione che fu fatta invece da Pietro Diacono che definì Torchitorio «*regis sardorum*», non per esplicitare l'area geografica di riferimento del titolo regio, in quanto di seguito spiegò che il governante isolano donò all'abate Desiderio sei chiese ubicate «*in Sardinia*». Forse in questa definizione data dal monaco cassinese si può vedere una eco della formula impiegata dalla scribania calaritana nella donazione precedente: «*rex Sardiniae de loco Callari*»³⁴.

Una terminologia giuridica ben diversa la si trova in un documento datato 16 gennaio 1074, inviato al giudice Orzocco-Torchitorio I dal papa Gregorio VII. Il pontefice esortò il giudice a seguire i consigli dell'arcivescovo Costantino di Torres ed elogiò la sua intenzione di recarsi personalmente a Roma, esprimendosi così: «*Gregorius episcopus, servus servorum Dei, Orzocor judici calaritano Sardiniae provinciae salutem et apostolicam benedictionem [il grassetto è nostro]*»³⁵.

Nel testo e nella estrema semplicità della *inscriptio*, il titolo di *iudex* non era accompagnato da nessun aggettivo che in qualche modo lo qualificasse. Neppure vi era il minimo accenno a un titolo regio, che invece compariva nel documento del 1066 prodotto dalla cancelleria calaritana.

Anche la formula «*provincia Sardiniae*» sembra essere stata adoperata volutamente dalla cancelleria pontificia per evidenziare la dipendenza dalla Sede Apostolica dello stato isolano, appartenente al Patrimonio di S. Pietro. Ancora, il tono usato dal papa nei confronti del giudice calaritano è estremamente secco, privo dei consueti formalismi cancellereschi di documenti simili³⁶. Si può vedere

³⁴ Agostino SABA, *Montecassino e la Sardegna*, cit., pp. 136-137 ipotizza che Pietro Diacono abbia potuto visionare il documento originale per via dell'espressione «*in regno quo dicitur Carali*» distinta da quella «*de loco Call.*» presente nella donazione del 1066.

³⁵ CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XI, doc. XI, p. 157.

³⁶ Sul termine *Provincia* Miguel Angel LADERO QUESADA, "Poderes públicos en la Europa medieval (Principados, Reinos y Coronas)", in *Poderes públicos en la Europa medieval. Principados, Reinos y Coronas*, XXIII Semana de Estudios Medievales (Estella, 22 a 26 de julio de 1996), Pamplona, Gobierno de Navarra - Departamento de Educación y cultura, 1997, p. 36 sottolinea come sia la Chiesa sia l'Impero si consideravano la manifestazione suprema del potere sul corpo della comunità universale, cioè dell'Umanità, che era organizzata in unità di cinque tipi, dal minore al maggiore: *domus* (o *familia*), *vicus*, *civitas*, *provincia*, *regnum*.

nell'atteggiamento di questo pontefice in relazione ai giudici sardi un riflesso della disastrosa sconfitta subita da Bisanzio a Mantzikert il 19 agosto 1071 per mano dei Turchi Selgiuchidi e della conquista della città bizantina di Bari nello stesso anno da parte di Roberto il Guiscardo, che dava compimento ai domini normanni nella penisola italiana³⁷. Non sembra un caso che, solo due anni dopo questi eventi che modificarono profondamente la presenza imperiale in Italia, Gregorio VII si dirigesse con toni fermi e perentori ai quattro governanti sardi per legarli più strettamente alla Sede Apostolica.

Sempre in questi anni compresi tra la data del documento precedente e il 1080 il giudice Torchitorio I donò alcune ville del Giudicato di Calari agli arcivescovi di quella diocesi. In questo documento non usò il titolo di re, bensì quello di *judigi* e, per indicare l'esercizio del governo, usò il verbo *potestare*:

*Ego judigi Trogodori de Ugunali cum mulieri mia donna Bera et cum filiu miu donnu Gostantini per boluntate de donnu deu potestandu parte de Caralis (...)*³⁸.

Il giudice, dunque, in questa fonte rivolta all'interno del suo Stato affermava di esercitare per volontà di Dio la sua *potestas* sulla «*parte de Caralis*», indicata altrove nella stessa fonte come «*rennu*».

Secondo questa classificazione, dunque, la *Provincia* non sarebbe stata del tutto equivalente al *Regnum*. Su questa falsariga di significato vi è l'esempio del condado lusitano che, prima di raggiungere lo *status* di regno, era indicato nei diplomi che a esso si riferivano con i termini *Terra* o *Provincia*, indicando così i territori di Coimbra e Portugal. Cfr. Torquato DE SOUSA SOARES, "Carácteres e limites do condado portugalense", in *Papel das áreas regionais na formação histórica de Portugal*, Actas do colóquio, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1975, pp. 13-14.

³⁷ Georg OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*, Torino, Einaudi, 1968, pp. 313-314.

³⁸ Arrigo SOLMI, "Le Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari", cit., doc. I, p. 13 il quale trae la sua trascrizione dalla copia quattrocentesca conservata nel *Liber Diversorum* dell'antico Archivio Arcivescovile cagliaritano. Di livello inferiore, invece, si presenta la trascrizione di CDS, T. I, Parte I, sec. XI, doc. VIII, pp. 154-155. L'autenticità del contenuto di questo documento è confermata dalla traduzione in spagnolo fatta da Jorge ALEO, *Successos generales de la isla y Reyno de Sardenña (1670-1684)*, vol. II, f. 304 – opera manoscritta conservata presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari – il quale ebbe modo di consultare la pergamena originale. Per maggiori dettagli paleografico-diplomatistici e filologici si rimanda a Eduardo BLASCO FERRER, "Crestomazia sarda dei primi secoli", in *Officina linguistica*, anno IV n. 4, dicembre 2003, pp. 43-50.

Le formule «*judigi Trogodori (...) parte de Caralis*» sembrano essere la traduzione dell'iscrizione in lingua greca che si ritrova nei sigilli a corredo delle Carte Volgari, la cui dicitura nel verso è la seguente: «**TORKOTORHW | ARXONTH | MEREC | KARALEWC**», che richiama la legenda del sigillo di Zerkis, di cui si è parlato nella nota 20.

L'uso del termine *potestare* richiama l'esposto della legge 13 del Digesto, 2.1 che affermava testualmente che «*in potestate fuisse qui provincias regebant*», offrendo ancora una volta un elemento di collegamento tra la nuova figura dei giudici e quelle degli antichi governatori provinciali romani, *praesides (iudices)* o *arxontej* permettendo di cogliere i legami tra *potestas* e *regere*. E di «*iudex*» e «*provincia Sardiniae*» aveva parlato Gregorio VII. Come si vede, la terminologia giuridica di questo documento giudiciale è molto più simile a quella pontificia di quanto non lo sia invece quella del documento del 1066.

Il rapporto tra il giudice Torchitorio I e Gregorio VII sembrò continuare su questa stessa falsariga, dal momento che il 5 ottobre 1080 il pontefice emanò un altro documento diretto «*glorioso iudici calaritano Orzocco*». Pur definendo il governante calaritano «*gloriosus*», «*tua sublimitas*», «*tua eminentia*»³⁹, il papa – come in precedenza – non fece alcun uso di termini quali *rex* e *regnum* a proposito di Torchitorio e del suo Stato. Inoltre, il pontefice non evitava di ribadire che questa benevolenza era strettamente legata alle intenzioni dei quattro giudici in merito alle sue richieste di riavvicinamento alla Chiesa e di applicazione della sua riforma, in quanto l'intera isola gli era stata richiesta da Normanni, Toscani, Longobardi e altri ancora⁴⁰.

Agli anni 1081-1089 risale la "carta sarda" in caratteri greci

³⁹ In merito all'uso del termine *gloriosus*, José Antonio MARAVALL, "El pensamiento político de la Alta Edad Media", cit., p. 28 osserva che questo aggettivo, che insieme a *gloriosissimus* e *serenissimus* sublimavano la persona a cui erano attribuiti al livello della maestà, erano abitualmente uniti al titolo di *princeps*.

⁴⁰ CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XI, doc. XII, pp. 157-158. L'accento alla richiesta di investitura feudale della Sardegna da parte dei Normanni non stupisce se si considera che pressoché in contemporanea – 28 luglio 1080 – Gregorio VII e Roberto il Guiscardo si erano incontrati a Ceprano e in quell'occasione tramite giuramento il Normanno si era dichiarato *fidelis* della Chiesa romana, promettendo anche di pagarle un censo per il Ducato di Puglia e Calabria. Cfr. Ortensio ZECCHINO, "Les Assises de Roger II (1140)", in Pierre BOUET et François NEVEUX (dir.), *Les Normands en Méditerranée dans le sillage de Tancrede*. Colloque de Cerisy-la-Salle (24-27 septembre 1992), Caen, Presses Universitaires de Caen, 1994, p. 148.

conservata nell'Archivio delle Bocche del Rodano di Marsiglia, emanata dal giudice Costantino Salusio II⁴¹. L'uso dell'alfabeto greco da parte della cancelleria dei giudici di Calari aveva forse lo scopo di esprimere con un messaggio forte e chiaramente visibile un collegamento con il precedente dominio bizantino e dunque, in maniera contestuale, un'indipendenza rispetto alla Chiesa romana che mostrava un'ingerenza politica sempre crescente sulle vicende sarde⁴².

Questa carta era fino a pochissimo tempo fa l'unico esemplare superstite di una serie di documenti scritti in caratteri greci, che avrebbero mostrato in modo esplicito i legami politici e culturali con la precedente amministrazione bizantina a cui si sarebbero richiamati i governanti sardi per legittimare la loro autorità⁴³. Il tentativo del giudice calaritano di evitare o limitare la politica di supremazia della Sede Apostolica, volta a inserire con fermezza l'intera Sardegna nella propria sfera di influenza, era ancora più comprensibile se si considera che i governanti sardi erano ormai abituati da molto tempo a gestire la propria politica in modo del tutto autonomo. Di sicuro era più vantaggioso per i giudici isolani vantare un qualunque legame con il basileus, lontano e impossibilitato a intervenire nell'isola, piuttosto che dover riconoscere una qualche *auctoritas* del pontefice decisamente più pericolosa in quanto egli era più vicino

⁴¹ M. WESCHER - M. BLANCARD, "Charte sarde de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille écrite en caractères grecs", in *Bibliothèque de l'École des Chartes. Revue d'Erudition*, XXX, 1874, pp. 255-265. Questa datazione viene proposta da Eduardo BLASCO FERRER, "Crestomazia sarda dei primi secoli", cit., p. 55 e modifica le ipotesi precedenti che attribuivano questo originale documento giudicale a un periodo posteriore compreso tra 1089 e 1103. Il linguista propone questa datazione perché nella "carta sarda" si parla della chiesa di S. Saturno ancora sotto la giurisdizione dell'arcivescovo cagliaritano mentre nel documento del giugno 1089 la stessa chiesa venne donata ai monaci di S. Vittore.

⁴² Ettore CAU, "Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo", cit., p. 362, nota 12.

⁴³ *Ivi*, p. 396. L'opera di distruzione di questi documenti originali scritti in caratteri greci, vista la loro rilevanza, sarebbe da attribuire all'arcivescovo cagliaritano Ricco (1183-1216) secondo Corrado ZEDDA - Raimondo PINNA, *La carta del giudice cagliaritano Orzocco Torchitorio*, cit., pp. 10-11. Per i testi dei suddetti documenti giudicali cfr. Arrigo SOLMI, "Le Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari", cit. È dei primi di dicembre 2010 la notizia del ritrovamento di un altro documento in lingua sarda e caratteri greci, databile tra il 1108 e il 1130, dunque posteriore di alcuni decenni all'altra Carta finora conosciuta. La seconda Carta verrà edita a cura di Alessandro Soddu, Paola Crasta e Giovanni Strinna nel numero 3 della rivista *Bollettino di Studi Sardi* di imminente pubblicazione.

geograficamente.

Un altro elemento importante della "Carta sarda" è la citazione di tre generazioni di giudici calaritani, quindi di una successione dinastica. Costantino Salusio II (1081-1098) cita il nonno, Mariano I Salusio – «*auu meu iudiki Mariani*» – morto prima del 1058, e suo padre, il giudice Orzocco Torchitorio – «*patri meu iudiki Ortzokor*» – l'autore della donazione di Monte Cassino nel 1066, morto nel 1081. Quindi l'ordine dei tre supremi governanti calaritani sarebbe il seguente, cronologicamente parlando: Mariano Salusio I († *ante* 1058) → Orzocco Torchitorio I (1058 – † 1081) → Costantino Salusio II (1081-1098).

Il giudice Orzocco viene indicato questa volta come «*rex et iudex*» – a differenza di quanto fece egli stesso nella donazione del 1066 – titolo che reca anche l'autore della conferma Costantino Salusio, così come pure suo figlio Mariano, che sembra essere associato al trono del padre. Giorgia, la moglie del giudice Costantino era invece designata nel documento come «*regina*»⁴⁴. La compresenza dei due termini – re e giudice – dimostrerebbe che per un certo periodo almeno nel Giudicato di Calari – ma non solo – a essi non era attribuito lo stesso significato. Come confermato dalla congiunzione «*et*» in luogo della disgiuntiva «*sive*» che si rinviene nei documenti quando si parla del territorio: «*iudicatus sive regnum*». È interessante che la cancelleria giudiciale attribuisca anche al defunto predecessore Torchitorio I questa doppia titolatura, assente nella donazione del 1066, quasi che già si avvertisse l'esigenza di spiegare ai destinatari esterni la vera natura del potere gestito dai governanti calaritani.

Sempre nel 1089 i Vittorini ricevettero forse la donazione maggiore. Il giudice destinò loro otto chiese con terre e schiavi e la chiesa di S. Saturno di Cagliari – il più importante edificio chiesastico vittorino nell'isola – perché vi costruissero un monastero. In questo documento il giudice Costantino si designava «*Dei gratia rex et iudex calaritanus*» e suo figlio, il *donnikello* Mariano, vi compariva con i

⁴⁴ «*Notum sit omnibus fidelibus Dei, quod ad honorem sanctorum Arzo rex et iudex kalaritanus cum uxore sua domina Vera et cum Constantino filio suo, voluntate Dei iudice Constantino (...) ego Constantinus (...) predictum monasterium S. Georgii et S. Genesii... beati Victorii et abbati Ricardo et successoribus suis donavit, confirmo (...) Ego Constantinus rex et iudex qui dico Salusio de Lacon hanc donationem firmo t. Jorgia regina firmavit. Ego Marianus rex et iudex filius suprascripti Constantini firmo t*». CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XI, doc. XVI, pp. 160-161.

titoli invertiti: «*iudex et rex*»⁴⁵.

Durante la prima metà dell'XI secolo il formulario di cui si erano servite le *scribaniae* per indicare i supremi governanti sardi era vario, con un uso non sempre regolare dei singoli termini, comparando infatti alternativamente *iudex*, *rex* e *princeps*; mentre per i singoli Stati gli scrivani impiegavano parole quali: *locu*, *regnum*, *parte*⁴⁶.

Ma il protocollo iniziale e l'escatocollo dei documenti emanati dalla Cancelleria dei giudici di Calari fra il 1066 e il 1090 rivelano la profondità del cambiamento. Questi giudici rivendicano un potere che, per Costantino Salusio II, è sia quello del *rex* sia quello dello *iudex*, potere che viene loro direttamente da Dio – «*gratia Dei*» – formula che almeno nelle intenzioni avrebbe permesso ai governanti calaritari di sbarazzarsi di qualsiasi dipendenza politica esterna (la Sede Apostolica) e interna (l'elezione da parte di nobili clero e laici) al loro Stato.

La menzione di alcune generazioni di governanti precedenti stabiliva il diritto di successione dinastica, che rafforzava l'associazione del figlio al potere durante la vita del padre.

Il mantenimento della lingua greca da parte della *scribania*, l'uso di sigilli in greco e il titolo di arconte legittimavano infine le affermazioni del giudice di Calari essere il *rex et iudex Sardiniae* unico erede del magistrato bizantino dei secoli precedenti.

1.2. - Il XII secolo

Con l'aprirsi del XII secolo la situazione politica dei Giudicati iniziò a modificarsi in modo sensibile a causa di un sempre maggiore intervento nelle questioni sarde sia dei Comuni di Pisa e Genova sia

⁴⁵ *Ivi*, doc. XVII, pp. 161-162: «*Ego Constantinus gratia Dei rex et iudex calaritanus (...) cum consilio fratrum et omnium fidelium meorum, dono, concedo Domino Deo, et Sancto Martyri, et domno Richardo, et monachis eius in monasterio Massiliensi (...) ecclesiam Sancti Saturnini cum sui appenditiis, in potestate et dominio, ut monasterium ibi secundum Deum construant, et habitantes secundum regulam sancti Benedicti vivant (...) Dono igitur (...) ecclesiam sancti Antiochi, quae est in insula de Sulsis et ecclesiam Sanctae Mariae, quae est in Palma, et ecclesiam sancti vincentii de Sigbene, et ecclesiam sancti Evisii de Mira; et ecclesiam sancti Ambrosii de Itta, et ecclesiam sanctae Mariae de Ghippi, et ecclesiam sanctae Mariae de Arco, et ecclesiam santi Eliae de Monte (...)*».

⁴⁶ Per il termine *locu* vedasi il documento di Torchitorio I di Calari del 1066, cfr. CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XI, doc. VII, pp. 153-154. Il termine *regnum* si trova nel documento di donazione di due chiese del 30 giugno 1089 di Costantino Salusio II di Calari: vedasi *Ivi*, doc. XVI, pp. 160-161. Quanto al termine *parte* cfr. *Ivi*, doc. VIII, pp. 154-155 (ante 1080).

della Chiesa romana.

Queste continue pressioni, soprattutto da parte della Sede Apostolica, che aveva preso con sempre maggior vigore a rivendicare il *dominium* sull'intera isola, mostravano la debolezza degli stati isolani nel quadro politico internazionale dell'epoca mentre, in contemporanea i *principes* si avviavano a una progressiva "laicizzazione" del proprio potere⁴⁷, fondata sulla ricerca di una maggiore sfera di autonomia poggiata su nuove basi giuridiche, tratte dal diritto romano elaborato nelle università⁴⁸. Al contrario, i giudici iniziavano un cammino politico ben diverso, in quanto in parallelo era aumentata in modo particolare l'ingerenza dei pontefici, che si rivela utile per lo storico al fine di tentare di definire meglio lo *status* dei

⁴⁷ Dal XII secolo il *princeps* non era più il semplice garante dell'ordine immutabile, soggetto ai decreti del cielo con il solo compito di costringere. In una difficile operazione di progressiva liberazione dall'autorità ecclesiastica, i giuristi operarono un *transfert* del simbolismo religioso sulla persona del principe che divenne un riflesso della divinità: *rex imago Dei*, la cui prima citazione è in Ambrosiasta, attivo nella seconda metà del IV secolo. Egli sosteneva che il re era l'immagine di Dio come il vescovo lo era di quella di Cristo: assegnazione di ruoli che sarebbe poi stata capovolta dal principio gregoriano della subordinazione del potere secolare al sacerdozio. Questa interpretazione fu ripresa nel XII secolo da Hugues de Fleury, autore nel 1102 del *De regia potestate et sacerdotali dignitate*, opera che permette di cogliere il cambiamento profondo verificatosi nel pensiero politico dal XII secolo, conclusosi con Tommaso d'Aquino e la rifondazione dell'etica governamentale. Fleury si opponeva con forza alla teoria sul potere elaborata qualche decennio prima da papa Gregorio VII e considerava che il re nel suo regno occupava il posto di Dio padre, mentre il vescovo quello del Figlio. Con queste opinioni, il monaco assunse una posizione ideologica che rinforzò il fondamento religioso del potere temporale contro la tesi gregoriana della sua origine umana, contribuendo così all'affermazione dello "stato" dinanzi a pretese papali. Cfr. Robert Warrant CARLYLE - Alexander James CARLYLE, *A History of Medieval Political Theory in the West*, Edimburgh-London, William Blackwood & Sons, 1950, vol. IV, pp. 266-268.

⁴⁸ Tra la metà del XII secolo e quella del XIII la complessa opera di adattamento del diritto romano alla situazione politica e sociale dell'epoca aveva richiesto una grande attività di studio che favorì la fioritura delle scuole di diritto. In questo momento, la dottrina ministeriale aveva iniziato a far posto a un graduale riconoscimento dell'autonomia del potere regio nelle sue funzioni secolari. La riflessione giuridica avviata in queste scuole era incentrata su due punti fermi fondamentali, che si sovrapponevano mescolandosi in modo creativo: l'umanesimo platonizzante e il diritto civile romano. Una delle conseguenze più feconde di queste elaborazioni dottrinarie era stata che al modello romano, in cui il diritto stesso era la fonte dell'autorità giurisdizionale, si era sostituito un modello romano-canonico. Questo si era plasmato nella realtà di una società feudo-vassallatica, in cui l'autorità del *princeps* – papa, imperatore o re – era la nuova fonte della legge. Michel SENELLART, *Les arts de gouverner*, cit., p. 48.

supremi governanti calaritani e sardi.

Il XII secolo è stato forse il periodo più importante all'interno della plurisecolare storia dei Giudicati isolani e per diversi motivi. In primo luogo, ci si sarebbe aspettati di riscontrare un'ulteriore evoluzione della figura dei giudici, nel senso di una loro definitiva assimilazione a quella dei re occidentali, che andasse al di là della semplice omologia creata dalla compresenza dei termini *rex* e *iudex* all'interno degli stessi documenti. L'aspettativa era basata sul fatto che una sempre maggiore elaborazione della dottrina giuridica romanistica forniva i necessari supporti teorici ai sovrani per liberarsi della pesante tutela pontificia⁴⁹. Al contrario, tutto ciò non avveniva nei Giudicati sardi, per i quali si può invece constatare una sorta di divaricazione dal processo appena descritto. Infatti, se fino al secolo XI i governanti isolani avevano potuto proporsi come veri e propri sovrani nei confronti anche delle autorità esterne all'isola – fatta eccezione per la Chiesa romana – da Gregorio VII in poi la situazione era cambiata in maniera sensibile. E questa continua ingerenza pontificia non fu senza conseguenze politiche.

Va evidenziato come le intitolazioni della documentazione prodotta dalla cancelleria calaritana nel corso del XII secolo subirono alcune modifiche rilevanti ai fini del presente discorso. Nell'insieme di poco più di dieci documenti evidenziati per questo periodo di tempo, si possono distinguere –forse arbitrariamente– due gruppi di fonti. Il primo di essi costituisce una sorta di parentesi tra i documenti del

⁴⁹ In questo periodo il sovrano diventava in prima persona un agente di trasformazione progressiva della realtà imminente mentre si affermava sempre più la sua funzione direttiva: *Regere* non era, dunque, solo correggere ma anche dirigere. Anche John of Salisbury considerava il re partecipe dell'opera divina, alla quale contribuiva in modo attivo con un'azione di riconquista pastorale di una società che proprio in quel periodo storico iniziava a volgere la sua attenzione verso fini secolari. In questa sua attività il *princeps* partecipava dell'onnipotenza divina nello stesso modo analogico in cui Cristo nella sua umanità partecipava della divinità. Il re assumeva dunque una importantissima e nuova funzione mediatrice tra l'ordine naturale dei bisogni e quello spirituale della vita secondo la grazia. Il *princeps*, pertanto, era diventato la testa del corpo politico e coordinava l'azione dei suoi membri verso un fine collettivo. Per maggiori dettagli sul complesso processo di elaborazione ontologica della figura del *princeps* in questo periodo storico cfr. Michel SENELLART, *Les arts de gouverner*, cit., pp. 40-51, 125, 128, 137 e 151; Walter ULLMANN, *Law and Politics in the Middle Ages*, cit., p. 78; Laurent MAYALI, "De la juris auctoritas a la legis potestas. Aux origines de l'état de droit dans la science juridique médiévale", in Jacques KRYNEN et Albert RIGAUDIERE (éd.), *Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XI^e-XV^e siècles)*, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1992, p. 136.

secolo precedente e alcuni emanati dal giudice Pietro nel 1174. In questo primo raggruppamento di documenti, che nella maggior parte dei casi sono donazioni a favore delle Cattedrali di Pisa e Genova, figurano *intitulationes* molto semplici, comprendenti l'*officium* di *iudex* associato al verbo *potestare*, per esprimere la natura giuridica del suo potere. Nel secondo gruppo di fonti, invece, i giudici calaritani compaiono con il doppio titolo di *iudex* e *rex*. Prima il titolo indigeno poi quello di re, più noto e comprensibile all'esterno dell'isola. Si può constatare adesso un capovolgimento nell'ordine di uso di queste due intitolazioni rispetto a quanto era avvenuto nei documenti del giudice Costantino, emanati all'incirca un secolo prima.

Si vedano nel dettaglio le fonti in questione.

Nel maggio del 1103 Torbeno di Calari «*omnipotentis Dei gratia iudex kalaritanus*» accordò ai Pisani la franchigia dai dazi d'inverno e d'estate e del sale «*in regno meo*», affinché gli serbassero amicizia e non ordissero azioni politiche contro di lui «*studiose*»⁵⁰. Per corroborare questa nuova alleanza, faceva una donazione di quattro *donnicalias* con terre, vigne, servi, bestie all'opera del duomo della città toscana⁵¹. Questa donazione era il riconoscimento di una sorta di *dominium* di Pisa almeno sul Giudicato di Calari, che fu poi seguito in breve anche dagli altri tre Stati isolani. Da questo momento in poi l'ingerenza pisana crebbe e comportò un crescente indebolimento delle istituzioni giudicali

E di questo rapporto privilegiato tra il giudice Torbeno e il Comune dell'Arno resta traccia in una importante fonte toscana quale il *Liber Maiolichinus*, che narra la campagna militare allestita da diverse potenze dell'Europa cristiana dell'epoca per tentare di strappare l'arcipelago delle Baleari dalle mani dei Musulmani. Tra i partecipanti sono citati due giudici sardi: Torbeno «*qui quondam regnum censebat calaritanum*» e «*Constantinus [di Torres] (...) rex clarus,*

⁵⁰ CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XII, docc. I-II, pp. 177-178.

⁵¹ Le *donnicalias* erano sorte di *curtes* concesse dai giudici con giuramenti di fedeltà date in concessione immunitarie a stranieri, i quali potevano esercitarvi la mercatura. In tal senso divennero centri di irradiazione della presenza commerciale ligure e toscana nei quattro Giudicati sardi. Per ulteriori dettagli cfr. Francesco Cesare Casula, *Dizionario storico sardo*, Sassari, Carlo Delfino editore, 2001, *ad vocem* "donnicalia", pp. 545-546.

multum celebratum ab omni Sardorum populo»⁵². L'importanza di questa testimonianza consiste nel fatto che l'autore del *Liber* dichiarò di aver assistito di persona a diversi eventi da lui narrati, per cui la sua attendibilità è considerevole. Inoltre, la sua provenienza toscana, mostra che anche in quella regione si utilizzavano i termini «*rex*» e «*regnum*» per riferirsi ai governanti sardi e ai loro territori. Si può comprendere l'interesse toscano – e pisano nella fattispecie – a considerare i Giudicati come regni e i loro governanti come sovrani, dal momento che su di essi la città dell'Arno andava lentamente aumentando la propria influenza, sebbene questa rimanga una delle poche attestazioni degne di nota esterne all'isola di un'attribuzione di status regio ai giudici sardi⁵³.

Quattro anni dopo, il 18 giugno 1107, Torchitorio di Lacon «*pro voluntate Dei potestando regnum callaritanum*» donò alla chiesa di S. Lorenzo di Genova sei *donnicalias* con servi, animali e terre per ricompensare la città per l'aiuto prestatogli con l'invio di sei galere armate⁵⁴. La donazione dovette essere tanto importante da essere ricordata da un'iscrizione presente nel chiostro del duomo di Genova

*MARIANUS PRINCEPS DE LACONO (...) POSSIDENDO REGNUM CALARITANUM FACIO CARTAM DONATIONIS PRO CANONICIS SANCTI LAURENTII GENUAE DE SEX CASALIS (...) [il grassetto è nostro]*⁵⁵.

Anche nel caso di quest'iscrizione, sembra che si possa riscontrare un'aria di difficoltà nel definire con precisione la vera natura giuridica

⁵² Carlo CALISSE (a cura di), *Liber Maiolichinus de gestibus Pisanorum illustribus*, Roma, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1904, pp. XX-XXII, vv. 197-198 e 202-203, (d'ora in avanti *Liber Maiolichinus*).

⁵³ *Liber Maiolichinus*, cit., pp. XX-XXII. Secondo Raffaello Roncioni l'autore era un tale Enrico capellano dell'arcivescovo di Pisa, il quale dichiarò due volte di aver visto e udito di persona avvenimenti poi.

⁵⁴ CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XII, doc. III, pp. 178-179. Geo PISTARINO, "Genova e la Sardegna nel secolo XII", in Manlio BRIGAGLIA (a cura di), *La Sardegna nel mondo mediterraneo. Gli aspetti storici*, Atti del primo convegno internazionale di studi geografico-storici (Sassari, 7-9 aprile 1978), Sassari, Gallizzi, pp. 35-38 sottolinea come non si sa per certo se Genova aiutò il giudice Mariano-Torchitorio con sei galere armate contro il nipote Torbeno legittimo erede al governo giudicale, o piuttosto ancora contro i Saraceni. Di fatto, dinanzi ai progressi di Pisa che penetrava sempre più nel territorio sardo, Genova non poteva stare a guardare.

⁵⁵ *Ivi*, pp. 39-40, 45 e 52-53.

del dinasta sardo e del suo Stato. Per quanto riguarda il giudice, infatti, non compare il titolo di *rex*, ma egli è indicato con quello più generico di *princeps*. In cambio però per il Giudicato è impiegato, come sempre d'altronde in questi primi documenti, il termine *regnum*. Degno di nota anche l'uso del verbo *possidere* riferito al giudice.

Questa donazione fu confermata il 5 gennaio 1121 al Capitolo della Chiesa di S. Lorenzo da papa Callisto II, più vicino a Genova che a Pisa. Nel documento pontificio il giudice di Calari («*Marianus princeps de Lacono*»), fu definito semplicemente «*Marianus siquidem karalitanus iudex*», senza la minima allusione a una sua eventuale dignità regia né alcun riferimento allo *status* di regno del Giudicato calaritano⁵⁶.

Sempre in merito a questa donazione e al suo autore, va precisato ulteriormente che quindici anni dopo, il 7 dicembre 1136, il papa Innocenzo II concedeva un privilegio apostolico alla Chiesa genovese di S. Lorenzo per le chiese e le pertinenze da essa possedute in Sardegna. Anche in questa fonte, il pontefice indicava il giudice calaritano come «*Marianus illustris caralitanus iudex*», con l'aggiunta rispetto al documento del 1121 dell'aggettivo *illustris*. In più, per indicare la compagine su cui Mariano esercitava il proprio potere, la cancelleria pontificia impiegava il termine *Iudicatus* («*in iudicatu calaritano*»)⁵⁷.

Nel 1108, nel tentativo di barcamenarsi tra i due potenti Comuni italiani e di contraccambiare gli aiuti prestatigli per recuperare il suo Stato, lo «*iudex*» Mariano-Torchitorio II di Calari, «*(...) per voluntatem Dei potestando regnum calaritanum (...) cum consilio et voluntate et jussione fratrum et sororum*», donò all'Opera di S. Maria di Pisa quattro *donnicalias* con servi, ancelle e bestie, concedendo nel contempo esenzioni ai Pisani da ogni dazio e tributo⁵⁸. Questa penetrazione di Pisa e Genova aveva prodotto in un breve periodo di tempo un'erosione dei poteri dei giudici sardi, al punto che si sarebbe arrivati prima della fine del XII secolo alla stipula di particolari accordi tra i giudici – non solo quelli di Calari – e i due Comuni tirrenici, che ponevano i primi in una condizione di subordinazione politica rispetto ai secondi, in quanto essi avevano prestato

⁵⁶ CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XII, doc. XXXI, pp. 202-203.

⁵⁷ *Ivi*, docc. XLVII e LXV, pp. 211- 221-222.

⁵⁸ *Ivi*, doc. VI, pp. 181-182.

giuramenti di *fidelitas*: si considerino esemplari i casi nei confronti di Pisa di Gonnario di Torres nel marzo 1131, di Comita Spanu di Gallura, nel giugno 1132, e di Pietro I d'Arborea il 30 aprile 1189 nei confronti di Genova⁵⁹.

Ricapitolando, né Torbeno né Mariano-Torchitorio né i loro successori seguirono l'esempio di Costantino Salusio II (1081-1098) che abbinò al suo nome e a quelli di suo padre e suo figlio, i titoli di *iudex et rex*. Nei documenti del XII secolo, la maggior parte dei quali sono donazioni alle cattedrali di Pisa e Genova, compaiono *intitulationes* molto semplici, costituite dall'*officium* di *iudex* associato al verbo *potestare* per esprimere la natura giuridica del potere del titolare «*Ego iudex Torchitor de Lacono*» (1108), «*Ego iudigi Torgotori de Guna*» (1119), «*Ego Gostantinus Dei gratia caralitanorum Judex*» (1130)⁶⁰. Tuttavia, la *scribania* non omise nelle *intitulationes* le formule «*per boluntate di donnu Deu*»⁶¹, «*per voluntate de Domnu Deu*»⁶², «*per voluntatem Dei*»⁶³, o la tradizionale forma latina «*Dei gratia*»⁶⁴, al fine forse di sottolineare l'origine del potere dei giudici di Calari ai destinatari dei loro documenti, i due Comuni, che progressivamente accrescevano la loro influenza politica ed economica sul giudicato sardo.

Nella seconda metà del XII secolo, tuttavia, il giudice Pietro di Calari decise di riusare i titoli di cui si era fregiato il suo predecessore, Costantino Salusio II, e rivendicò la doppia dignità di *iudex* e di *rex*. In primo luogo però il titolo di giudice, poi quello di re, con un'inversione nell'ordine di questi titoli rispetto a quanto fatto nei documenti del giudice Costantino, di circa un secolo prima.

È il caso di due documenti di Pietro, definito «*iudex et rex*

⁵⁹ Cfr. *Italia Pontificia*, X. *Calabria-Insulae*, cit., n. 37, p. 381 e CDS, cit., t. I, Parte I, sec. XII, docc. XL e CXXX.

⁶⁰ Tra questi documenti: una conferma di donazioni precedenti fatte alla chiesa di S. Lucia di Aritzo e di S. Pietro di Suelli fatte da Torchitorio II di Calari: «*Ego iudigi Trogodori de Unali cum filiu meu donnu Costantinu per boluntate de donnu Deu potestandu parti de Karalis (...)*». Cfr. CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XII, doc. XXXV, p. 204 (probabilmente 1106); una donazione di case, terre e servi fatta alla chiesa di S. Maria di Pisa da Torchitorio II di Calari e da sua moglie Preziosa de Lacon con suo figlio Costantino: «*Ego iudigi Torgotori de Gunali cum filiu meu donnu Gostantine dictus potestas de Terra Kalarese*». Cfr. *Ivi*, docc. VI, XXV (1119) e XXXIX, pp. 181-182, 196-197 e 206.

⁶¹ *Ivi*, doc. XXXV, p. 204 (probabilmente 1106).

⁶² *Ivi*, doc. V, pp. 180-181.

⁶³ *Ivi*, doc. VI, pp. 181-182, (1108) e doc. XXIX, pp. 201 (29 giugno 1120).

⁶⁴ *Ivi*, doc. II, p. 178 (1104 o 1103) e doc. XXXIX, pp. 206 (13 febbraio 1130).

karolitanus», datati al 1174. Nel primo di essi – *Conventio donicelli Petri iudicis et regis Kallaris* – il giudice si impegnava ad aiutare i Genovesi a «*tenere arborensis regnum contra omnes personas*» e, nel contempo, definiva il proprio Stato «*karolitanus iudicatus*». Nel secondo documento, Pietro s'intitolava «*iudex Dei gratia et rex Karolitanus (...)*»⁶⁵. Questa *intitulatio* mostra un ulteriore elemento stimolante per una riflessione istituzionale. In essa la formula «*Dei gratia*» appare attribuita al titolo di giudice e non a quello di re. Scartando un errore della *scribania* giudiciale, è degno di nota che tale formula non sia riferita a tutti e due i titoli suindicati, ma solo a quello di natura più locale. Una possibile spiegazione potrebbe consistere nel tentativo del supremo governante calaritano di svincolarsi dalle norme elettive presenti in tutti i giudicati sardi, nelle quali svolgevano un ruolo determinante sia i sudditi liberi sia l'alto clero. Uno svincolamento ottenuto con l'affermazione della diretta provenienza divina della propria autorità, senza alcuna intermediazione temporale o ecclesiastica. Un atteggiamento politico e istituzionale in una certa qual misura simile a quello del giudice Torchitorio I che, nel suo documento indirizzato al Monastero di Montecassino del 1066, proclamò la stessa provenienza divina per la sua autorità con la formula «*a Deo electus vel coronatus*». In quel caso, però, un secolo prima il giudice calaritano riferì questa origine divina alla sua *dignitas* di *rex*, non impiegando nemmeno il termine di *iudex*⁶⁶.

Questa scelta dei governanti calaritani potrebbe avere due possibili spiegazioni. La prima, fornita da una fonte toscana molto più tarda, il cronista pisano Raffaello Roncioni, il quale nel XVI secolo sottolineò l'attaccamento dei governanti isolani al titolo di *iudex* a cui veniva affiancato in seconda posizione quello di *rex*. La motivazione fornita di questo atteggiamento era che a essi quel titolo sembrava superiore a quello regio, in quanto – impiegando la definizione di Isidoro di Siviglia – proveniva da "giudicare" mentre il termine di re derivava da "reggere"⁶⁷.

⁶⁵ *Ivi*, doc. CII, pp. 244-245 e doc. CVII, pp. 249-250. Con questi due documenti il giudice calaritano si schierava dalla parte del Comune di Genova nella contesa che lo opponeva a Pisa per il predominio sull'intera Sardegna. Scontro che si era ulteriormente accresciuto in seguito alla nomina nel 1164 di Barisone d'Arborea a *rex Sardiniae* per mano dell'imperatore Federico I Barbarossa.

⁶⁶ Cfr. note 22 e 23.

⁶⁷ Raffaello RONCIONI, "Istorie pisane", a cura di Francesco Bonaini, in *Archivio Storico Italiano*, T. VI, Parte I, 1844, pp. 325-326: «(...) questo nome di re, quanto

La seconda spiegazione, invece, potrebbe essere fornita dall'elaborazione che stava subendo tra XII e XIII secolo a opera dei giuristi italiani la figura del giudice (il magistrato), come gestore del diritto, quantunque – alla luce delle attuali conoscenze – nella Sardegna giudiciale non fossero state istituite università, sedi della rielaborazione del diritto romano. Ciò non significa che nell'isola non fossero giunti echi di diverse fasi di tali studi, come comprovato da molteplici tracce rinvenibili nelle fonti giudicali appartenenti a differenti periodi storici⁶⁸.

Tuttavia, nonostante questi tentativi di inserire nella propria intitolatura anche la *dignitas* regia da parte di Pietro III di Calari, va osservato che la Sede Apostolica si guardò bene dall'assecondare tale "discorso" politico. Ulteriori elementi di riflessione provengono da un documento emanato dal papa Alessandro III, in cui il pontefice esortava il giudice a restituire alcuni beni della chiesa di S. Lorenzo di Genova di cui si erano impadroniti alcune persone a lui fedeli. Nell'*inscriptio* del documento Pietro III veniva definito in questo

all'ufficio dei giudici di Sardegna, era di minore dignità e grado che non il giudicato; perciocché in molti privilegi che io ho veduti di questi giudici, usavano il loro principio di questo tenore: '*Ego N. iudex, atque rex, cum voluntate de N. regina uxore mea, et Constantino filio meo Rege, dono etc.*'. Il qual modo di favellare, pare che, in un certo modo voglia mostrare, che quella parola *iudex* sia antichissima, e che sia detta da *iudicando*; e che la parola *rex* sia nominata e detta da *regendo*».

⁶⁸ Per questa seconda ipotesi interpretativa potrebbero essere esemplari alcuni elementi significativi contenuti nelle elaborazioni concettuali di Azzo e del suo discepolo Accursio, attivi tra la fine del XII e gli inizi del Duecento, i quali avevano istituito interessanti parallelismi tra il sacerdozio religioso e quello giuridico. Altrettanto stimolante l'opera di Giovanni da Viterbo, il quale nel *De regimine civitatum* riprendeva i passaggi del diritto romano che tendevano a presentare i giudici come una sorta di sacerdoti, consacrati dalla presenza stessa di Dio in loro. Da queste considerazioni i giuristi operavano un parallelismo tra le caratteristiche dei giudici e dei *principes*, i quali erano a capo della gerarchia legale nei propri stati, esattamente come avveniva nei Giudicati in cui i governanti isolani presiedevano i tribunali denominati *Coronas*. In considerazione di quanto appena detto, questa elaborazione giuridica avrebbe potuto permettere ai giudici che – per quanto se ne sa – non ricevevano unzione, di essere equiparati ai *principes*, come esseri intermediari tra la dimensione umana e quella divina. Su Azzo cfr. glossa ordinaria al Digesto (1, 1, 1): «*Meruit enim ius appellari sacrum, et ideo iura reddentes sacerdotes vocantur*». A proposito di questa glossa Ernst H. KANTOROWICZ, *I due corpi del re*, cit., pp. 123-124.

modo: «*dilecto filio nobili viro Petro caralitano iudici*»⁶⁹. Si può notare il tenore amichevole del documento – che pare suggerire buoni rapporti tra il pontefice e il giudice calaritano – e il titolo di *iudex* per indicare il più alto governante del Giudicato di Calari, descritto come «*vir nobilis*». Questa terminologia non poteva essere casuale, ma era il risultato di una volontà politica della Sede Apostolica, per la quale il governante calaritano apparteneva alla classe dei *nobiles* ma non a quella dei sovrani o, quanto meno, così lo si voleva considerare. In tal senso si potrebbe leggere anche il riferimento al territorio governato da Pietro III, qualificato dal pontefice come «*iudicatus tuus*» e non come regno, al pari di quanto invece avveniva anche con altre realtà politiche che pure avevano modificato il proprio *status* giuridico più o meno intorno alla metà del XII secolo⁷⁰.

A eccezione quindi del giudice Pietro nel 1174, i governanti di Calari del XII secolo non impiegarono il termine "re" per qualificarsi, ma preferirono usare sempre quello di "giudice". Il tentativo di Costantino Salusio II di essere riconosciuto come *rex et iudex* non ebbe quindi seguito. Al contrario, la Cancelleria giudiciale aggiunse la frase «per grazia di Dio» al fine di mostrare che l'*officium* era tenuto dal giudice in nome di Dio e non di un potere terreno. Sembra anche

⁶⁹ CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XII, doc. LXXI, p. 225. Su questa fonte vi è un problema di datazione, in quanto quella indicata nel testo rimanda al 2 dicembre 1162, anche se in quel momento Pietro III non poteva ancora essere asceso al trono giudiciale, occupato da Costantino-Salusio III fino almeno al 1163. Tola avanza l'ipotesi che avesse iniziato a governare insieme al giudice precedente, suo suocero. Enrico BESTA, "Rettificazione cronologiche al primo volume del *Codex Diplomaticus Sardiniae*", in *Archivio Storico Sardo*, I, 1905, p. 297 sposta la datazione di questo documento al decennio 1170-1180.

⁷⁰ Ci si riferisce al Portogallo che, per diversi aspetti, mostra alcuni elementi che possono spingere a realizzare una parziale comparazione con la condizione giuridica dei Giudicati sardi. Intorno al 1139-1140 Afonso Henriques – figlio di Enrico di Borgogna e di donna Teresa, figlia bastarda di Alfonso VI re di León e Castiglia – che governava il contado di Portogallo dipendente dal regno di León e Castiglia, decideva di assumere personalmente il titolo di re dei Portoghesi. Nel 1143 otteneva che lo stesso re castigliano Alfonso VII gli concedesse il diritto di far uso del titolo regio, mentre invece per avere il riconoscimento da parte del pontefice doveva attendere più a lungo. A questo proposito, José MATTOSO, "A formação de Portugal e a península ibérica nos séculos XII e XIII", in *Actas das II jornadas Luso-Espanolas de história medieval*, Porto, Universidade do Porto, 1997, vol. I, pp. 30-32, evidenzia che la Santa Sede esitava lungamente durante trent'anni prima di accettare l'uso del titolo di re dei Portoghesi. Il papa, si mostrava preoccupato dello *status* giuridico dei governanti portoghesi più dell'imperatore ispanico.

che dopo il 1108, il Giudicato non sia stato più designato come *regnum*, ma sempre come *iudicatus*.

1.3. - Il XIII secolo

Se a proposito del XII secolo si è evidenziato che da allora le prerogative fondamentali dei giudici avevano iniziato a divergere in modo considerevole da quelle dei re coevi, si può dire che nel XIII secolo questo processo abbia raggiunto il suo culmine definitivo⁷¹.

Per avere un'idea precisa di come fosse cambiata la condizione dei giudici sardi si possono analizzare altri documenti che risalgono alla prima metà del secolo e che evidenziano bene i rapporti tra i governanti sardi e le principali autorità dell'epoca. Per quanto riguarda il Papato, si può constatare che il lungo processo politico finalizzato al riconoscimento da parte dei giudici sardi del *dominium* pontificio, intrapreso già nel secolo precedente, era giunto alla sua più matura realizzazione. Uno a uno i governanti isolani prestarono giuramento nelle mani dei legati apostolici, dichiarando di aver ricevuto i propri Stati dalla Chiesa romana ai quali spettavano di diritto. Un esempio in tal senso lo offre proprio il Giudicato di Calari, il primo a cessare di esistere nel 1257.

Nel 1217 la giudicessa di Calari, Benedetta, riconobbe di tenere in feudo il suo Giudicato per conto della Chiesa di Roma. Questo riconoscimento significava l'abbandono della concezione per cui il potere derivava ai governanti calaritani solo dalla Divinità era espresso con l'affermazione esplicita secondo cui, oltre che da Essa,

⁷¹ La dottrina giuridica tra XIII e XIV secolo volgeva la sua attenzione all'analisi della potestà unitaria del monarca, di cui la realtà offriva diverse manifestazioni. Il problema dei rapporti tra imperatore e re medievali era dato dalla contraddittorietà dell'esistenza dei diversi re, visti come potestà unitarie, e delle norme giustinianee riferite solo all'imperatore. Inoltre, la realtà politica dalla metà del Duecento assegnava all'imperatore una sfera molto limitata di intervento, in conseguenza di un processo iniziato già nel secolo prima che aveva prodotto la consapevolezza dell'uguaglianza tra la potestà imperiale e quella regia, a cui la dottrina giuridica seppe dare una base solida. A complicare la situazione era intervenuta tra XII e XIII secolo la rottura dell'unità cristiana, sopravvissuta all'Alto Medioevo, che identificava la *res publica* con la Chiesa. Adesso, le nuove monarchie nazionali agivano in contrapposizione a essa: all'unità subentrava quindi una concorrenza di forze. In questo momento le necessità materiali del *regnum* tendevano a soppiantare le condizioni etiche del *regimen*, fino a imporre le proprie leggi. Il *regimen* cedeva al governo ordinato non più per compimento di fini morali superiori ma per la sola conservazione dello Stato. Cfr. Mario CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 518-519 e Michel SENELLART, *Les arts de gouverner*, cit., p. 143.

tale potere proveniva anche dalla *gratia* del pontefice Onorio III, il quale sembra qui ricoprire il ruolo di autorità superiore di riferimento dei governanti sardi, un tempo svolto dai basileis bizantini⁷². Il concetto della sudditanza della giudicessa dal papa era ribadito nella sua *intitulatio*:

*Benedicta eadem [la divina] et sua [di Onorio III] gratia Massae Marchisia et Iudicissa calaritana et Arborensis subiectionem perpetuae servitutis*⁷³.

Questi erano particolari che non comparivano nella documentazione giudiciale precedente finora esaminata e che si rivelano indicativi del nuovo momento politico vissuto dal Giudicato calaritano. Altri due elementi strettamente interconnessi meritano di essere evidenziati. Il primo è che in questa intitolazione della giudicessa, come anche in quelle degli altri esponenti della famiglia dei Marchesi di Massa, non compare più il titolo regio riferito a questi governanti tanto nei documenti rivolti all'interno dello Stato sardo quanto in quelli diretti o provenienti dall'esterno. A questa considerazione, ne va abbinata un'altra che riguarda invece il territorio su cui esercitavano la propria giurisdizione i signori toscani, per il quale si continuarono a utilizzare due termini: *parte*, per i documenti redatti in lingua sarda, e *regnum*, per quelli invece scritti in lingua latina⁷⁴.

Il secondo elemento a cui si faceva riferimento in precedenza è invece costituito dal fatto che il titolo giudiciale venne sempre posposto a quello marchionale («*Massae Marchisia et Iudicissa Calaritana et Arborensis*»). In questi casi sembra che per i signori di origine toscana il titolo più rilevante agli occhi dei destinatari dei propri documenti fosse quello marchionale⁷⁵.

⁷² CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XIII, doc. XXXV, pp. 329-331.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ Per quanto riguarda i documenti in lingua sarda: «*Ego Benedicta de Lacon pro voluntade de Domine Deu podestando (...) parte de Callaris (...)*», (1215, giugno); «*Ego Jugi Trogodori de Unali cum donna Benedicta de Lacon muliere mia poeri boluntade de Donnu Deu potestandu parte de Kalaris*», (30 settembre 1215); «*Ego iudex Trogodori pro voluntade de Dominu Deu potestando parti de Calari (...)*», (20 luglio 1219, ma per Enrico Besta si tratterebbe di un falso o di un documento redatto all'inizio dell'XI sec.). Cfr. CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XIII, doc. XXIX, pp. 323-324; doc. XXX, pp. 324-326; doc. XLIII, pp. 334-337.

⁷⁵ *Ivi*, doc. LXXXVI, p. 363 «*dominus Chiankitu marchio Masse et iudex Kalaritanus*» (23 settembre 1254); doc. LXXXVIII, pp. 364-365: «*Ad honorem*

Ancor più interessante si rivela quanto segue nel documento, quando la giudicessa informò il pontefice di aver prestato insieme a suo marito

*manibus memorati archiepiscopi calaritani (...) pro Ecclesia Romana, iuxta formam ab Apostolica Sede mihi expressam, **iuramentum** (...) fidelitatis debitae.*

Il testo faceva dunque intendere che questa consuetudine era ormai dovuta e che il potere della giudicessa e del marito si basava su tre diversi elementi: il diritto ereditario, che legava il giudice ai suoi predecessori; l'elezione da parte dei maggiorenti laici ed ecclesiastici del Giudicato e, infine, la conferma da parte della Chiesa dopo il giuramento di fedeltà dei nuovi sovrani. Il documento mostrava ancora che Benedetta considerava il pontefice come un *dominus* superiore al quale chiedere aiuto contro Pisa. Ella, infatti, aveva riferito a Onorio III che il console della città toscana, dopo aver saputo del giuramento alla Sede Apostolica, aveva deciso di costringere con la forza la giudicessa a prestare un nuovo giuramento questa volta al suo Comune. Interessanti anche in questo caso i termini usati da Benedetta:

sine consilio et voluntate bonorum terrae meae virorum iuravi sibi [al console] et Communi pisano in perpetuum una cum viro meo de novo fidelitatem; atque investitura terrae meae cum viro meo ab eodem consule per vexillum pisanum suscepto (...)⁷⁶.

Pisa si sentiva autorizzata a richiedere questo giuramento di fedeltà basandosi sull'investitura imperiale dell'intera isola, ricevuta da Federico I Barbarossa, in cui era espresso chiaramente che tutte

Dei et gloriose Virginis Marie ad omnium sanctorum suorum et Communis Ianue atque domini Chiane illustris marchionis Masse et Dei gratia iudicis calaritanis» (20 aprile 1256); doc. XCIII, p. 370: «*domina Agnesia filia quondam marchionis Guillelmi Masse et iudicis regni Calari facit et constituit legitimum heredem suum Guillelmum de Chepola Dei gratia marchionem Masse et iudicem regni Calari»* (28 ottobre 1256); doc. XCVIII, pp. 377-378: «*Dominus Guillelmus Cepulla marchio Masse et Dei gratia iudex Kalaritanus*». Risulta interessante notare nelle *intitulationes* di questi ultimi documenti del Giudicato di Calari come, oltre alla precedenza del titolo marchionale rispetto a quello giudiciale, si possa rinvenire un uso altalenante della formula «*Dei gratia*» per lo più riferita al solo titolo di *iudex*, ma in qualche caso attribuita anche a quello marchionale.

⁷⁶ *Ivi*, doc. XXXV, p. 330.

le autorità presenti nell'isola venivano sottoposte al Comune toscano, che amministrava la Sardegna per conto dell'imperatore. Il quadro che emerge da questa descrizione – sebbene si possa anche ipotizzare che la giudicessa avesse aumentato la gravità della situazione – è di un disfacimento pressoché totale dell'autonomia del Giudicato di Calari, costretto a dipendere da riconoscimenti provenienti dall'esterno. È visibilissimo lo scontro tra la Sede Apostolica e Pisa per il predominio sull'intera isola che passava al di sopra dei Giudicati sardi, i quali diventarono semplici spettatori di iniziative politiche decise al fuori di essi. A ciò Benedetta aggiungeva ancora che il consolidarsi delle posizioni pisane soprattutto a Castel di Calari avrebbe messo in seria difficoltà anche la Chiesa, che non avrebbe potuto più dominare in Sardegna «*ut olim consuevit*»⁷⁷.

In un giuramento fatto sempre dalla giudicessa Benedetta nelle mani di Goffredo «*totius Sardiniae et Corsicae legato*», datato 3 dicembre 1224, la governante calaritana prometteva di pagare annualmente il giorno della festa di Ognissanti «*ab hac ora in antea viginti libras argenti nomine census pro regno calaritano, sive iudicatu ac tota terra, quam habeo in Sardinia*»⁷⁸. Anche in questa fonte così tarda, la cancelleria calaritana avvertiva sempre l'esigenza di spiegare la vera natura dello stato, come sembrerebbe confermato dall'espressione «*pro regno calaritano, sive iudicatu*» che sembra tradire l'ennesima titubanza da parte dei governanti locali ad attribuirsi in maniera univoca uno *status regio*.

La giudicessa dichiarava «*ab ipsa Ecclesia possedisse hactenus, et possidere in futurum*» tutti questi possedimenti. Ancora più interessante quanto inserito di seguito: i nuovi governanti nominati «*in ipso regno sive iudicatu calaritano*» avrebbero dovuto recarsi entro due mesi dalla loro elezione alla Curia romana – di persona o tramite ambasciatori – per ottenere *humiliter* il vessillo come segno di dominio della Sede Apostolica. Infine, essi avrebbero dovuto

⁷⁷ CDS, cit., T. I, Parte I, sec. XIII, doc. XXXV, p. 331: «*non solum ius et dominium meum, cunctorumque Sardiniae iudicum eo toto violenter occupabunt; verum etiam Sacrosacra etiam Ecclesia non dico nullas, sed valde modicas in tota Sardinia sui iuris vires habebit, vel dominari poterit in ea ut olim consuevit*».

⁷⁸ *Ivi*, doc. XLV, pp. 338-339. «*Item quum Iudex vel Iudicissa de novo efficientur in ipso regno sive iudicatu Calaritano, ad Curiam Romanam personaliter accedente vel solemnnes nuntios destinabunt infra spatium duorum mensium a die suae dignitatis incipientium, pro vexillo in signum domini a Sede Apostolica humiliter obtinendo. Item guerram et pacem facient ad mandatum ipsius Ecclesiae contra universos et singulos per Sardiniam constitutos qui forte aliquo tempore praesument ipsi Ecclesiae in aliquo rebellare*».

dichiarare guerra o stipulare paci dietro *mandatum* della Chiesa, nel caso in cui nell'isola fossero insorti alcuni nemici della stessa.

Alla luce di quanto riportato da queste fonti sembra difficile affermare che la giudicessa calaritana – ma lo stesso discorso lo si può fare anche per gli altri governanti sardi – rientrasse nella categoria giuridica del *princeps* «*non recognoscens superiorem*», che era stata definita con precisione dal papa Innocenzo VIII con la Bolla *Per Venerabilem* con riferimento al re di Francia in rapporto all'imperatore⁷⁹.

Nel documento della giudicessa Benedetta il Giudicato era indicato anche come regno; ciò lo si ritrova anche in altre fonti prodotte in quegli stessi anni nella cancelleria calaritana. Non può non colpire il fatto che ancora nel XIII secolo inoltrato i giudici di Calari continuassero a usare in modo alternato i due termini di *Iudicatus* e *Regnum*, quasi che non fossero riusciti a ottenere una sorta di riconoscimento definitivo dall'esterno, oppure che non osassero definire il proprio dominio come un regno *tout-court*. Questo si rivela un atteggiamento politico interessante, in quanto potrebbe permettere di fare un po' di luce su come si concepissero i giudici calaritani. Essi – il discorso lo si può estendere almeno anche ai giudici di Torres e Arborea – non potevano non rendersi conto che questo equivoco tra i due termini poteva avere effetti negativi sul proprio *status* giuridico agli occhi perlomeno delle due massime autorità dell'epoca. Per non parlare dei rapporti intercorrenti anche con altre realtà istituzionali quali i Comuni italiani. Quindi, se si esclude che questa alternanza di termini sia stata un atteggiamento culturale e politico voluto – sembra difficile pensare che ancora nel XIII secolo i giudici continuassero a mantenere in vita i termini di *iudex* e *Iudicatus* solo per fedeltà alla tradizione altomedioevale – per quale motivo i massimi governanti calaritani e sardi non riuscivano ad adottare in modo univoco l'intitolazione di re e di *regnum*? Anche ammettendo che la Sardegna – come ogni isola – fosse molto conservativa e tendente al mantenimento di usi ormai consolidati, sembrerebbe strano che possa essere stata questa la causa del continuato uso dei termini indigeni. Anche fonti giudiciali quali i

⁷⁹ Di questo parere è Francesco Cesare CASULA, *La Storia di Sardegna*, cit., vol. II, p. 447 per il quale i giudici fin da subito godettero di questa prerogativa di autonomia. Opinione già contestata da Salvatore COSENTINO, "Potere e istituzioni nella Sardegna bizantina", in Paola CORRIAS - Salvatore COSENTINO (a cura di), *Ai confini dell'impero*, cit., p. 9 per il quale occorre ammettere che tale prerogativa non si era affermata prima del XII secolo.

condaghi contemplavano più volte l'impiego dei termini *re*, *regina*, *regno* per indicare i governanti locali e i loro Stati. In tal senso risulterebbe difficile ammettere che la preferenza data al titolo di giudice fosse dovuta al desiderio di non alimentare nelle aristocrazie giudicali preoccupazioni per eventuali sviluppi in senso sempre più autoritario del potere dei giudici. La causa di questa mancata omologazione dei titoli *iudex / rex* è da ricercare al di fuori dell'isola.

In precedenza si è ricordato che il Giudicato di Calari fu il primo dei quattro a cessare di esistere. A causarne la scomparsa fu una coalizione di forze: il Comune di Pisa, il giudice di Arborea Guglielmo conte di Capraia, anche egli di chiara origine toscana, Giovanni Visconti giudice di Gallura e Gherardo della Gherardesca, forse in rappresentanza di Enzo re di Torres o forse per conto proprio. A prescindere dallo svolgimento dei fatti in sé, in questa sede interessa evidenziare come venivano descritti i principali protagonisti di questi eventi e il territorio giudicale spartito tra di loro. Il *Chronicon pisanum* fa sapere a questo proposito che il giudice d'Arborea («*magnificus vir Dominus Guilielmus Comes Caprarie, iudex Arboree*») era divenuto signore anche «*tertie partis Regni Callari*». Anche nel momento finale dell'esistenza di questo stato insulare, continuava quella consuetudine evidenziata più volte, per cui non vi era corrispondenza tra lo *status* giuridico del territorio – indicato in questa cronaca e anche in futuro in altre fonti pisane come *Regnum* – e la *dignitas* di coloro che lo governavano, che – come il giudice di Arborea, anche egli toscano di origine – usavano prima il titolo riferito ai possedimenti continentali, *comes*, e poi quello locale di *iudex*, al pari di quanto facevano i signori di Massa⁸⁰.

⁸⁰ Michele LUPO GENTILE (a cura di), *Chronicon aliud breve pisanum incerti auctoris ab anno MCI usque ad annum MCCLXVIII*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, n. ed., VI/2, Bologna, Zanichelli, 1936, Tomo VI, Parte II, pp. 109-110: «A. D. MCCLIX, indictione prima, in festivitate beati Iohannis, IX kal. Iulii. Villa Sancte Gilie Callaritanæ diocesis per prodicionem et durante pace inter nos et Ianuenses a Comuni Ianuensi subtracta, ut predicatur, per obsidionem arctissimam Pisanorum Communis, cuius fuerunt capitanei, magnificus vir Dominus Guilielmus Comes Caprarie, iudex Arboree et tertie partis Regni Callari (...), in pristinum dominium Pis. civitatis pervenit». A quanto detto nel testo si può anche aggiungere un'altra considerazione: nell'atto di resa della capitale del Giudicato di Calari i partecipanti alla battaglia facevano uso del titolo di *iudex* della terza parte del Calaritano, il che può essere spiegato con la consapevolezza dei signori pisani di essere gli eredi diretti dei governanti indigeni e con la volontà di presentarsi in questa veste alle comunità sarde. Vi è chi, inoltre, già da parecchio tempo ha evidenziato che l'autorità signorile dei conquistatori appariva probabilmente non dissimile ai sudditi sardi da quella esercitata dal giudice. Dominus pisano e iudex sarebbero risultati

Infine, un altro importante argomento di riflessione viene proposto da un'importantissima fonte del diritto medioevale. Le *Partidas* – monumentale raccolta redatta intorno alla metà del Duecento per conto del re di Castiglia Alfonso X *Il Savio* – contengono un riferimento molto importante in merito all'eventuale regalità dei supremi governanti sardi in questo cruciale periodo storico. Nella seconda *Partida* il testo dopo aver parlato dell'imperatore, dei re, dei loro poteri e dell'origine di questi ultimi, menzionò anche i giudici sardi all'interno della Legge XI del *Título I*, la cui intitolazione dà subito un'idea abbastanza chiara di quale fosse l'opinione dei giuristi che realizzarono quest'opera: «*Ley XI. Quales son los otros grandes, e honrados Señores que non son Emperadores, nin reyes*». All'interno di questa *Ley*, i giuristi inserirono i giudici e diedero di loro una definizione che può spiegare l'atteggiamento delle autorità esterne nei confronti dei supremi governanti calaritani e sardi:

*E juge tanto quiere dezir como judgador e non acostumbraron llamar este nome a ningund Señor, fueras ende, a los quatro Señores que judgan, e señorean en Sardeña*⁸¹.

Quindi, ancora una volta, una coeva fonte giuridica di primaria importanza in tutto il Medioevo europeo affermava che i giudici isolani erano considerati grandi e onorevoli signori, ma non imperatori né re.

Opinione che, su un piano teorico, sembra confermare ciò che le diverse fonti pontificie e comunali esaminate nel presente lavoro mostravano in parallelo.

Conclusioni

Le rivendicazioni di uno status regio da parte di Orzocco Torchitorio I, giudice di Calari, che nel documento inviato a Montecassino nel

titolari di potestà tra loro identiche nella sostanza. Cfr. Mario CARVALE, "Lo stato giudiciale: questioni ancora aperte", in *Società e cultura nel giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu*, cit., p. 221.

⁸¹ ALFONSO X, *Las Siete Partidas*, En Salamanca, por Andrea de Portonariis, 1555, *Segunda Partida, Título I, Ley XI*, f. 7v. Risulta degno di nota che il brano appena riportato risale a un periodo cronologico precedente il decennio centrale del XIII secolo, dal momento che l'enciclopedia giuridica castigliana menziona quattro giudici sardi ancora attivi nelle loro funzioni istituzionali.

1066 si intitolava «*rex Sardinie de loco Callari*», non ebbero successo, e neppure quelle di suo figlio Costantino che aveva unito i titoli di «*rex et iudex*». L'analisi dei documenti mostra che, con il passare del tempo, i giudici di Calari non usarono altro che il titolo di *iudex*, a cui il giudice Pietro nel 1170, aggiunse quello di *rex*, nel tentativo di ottenere un riconoscimento dall'esterno. La loro *scribania* impiegò alternativamente i termini di *iudicatus* e di *regnum* per designare il territorio su cui esercitavano la propria autorità.

Altre fonti giudicali, come i *Condaghes*, fanno tuttavia ricorso ripetutamente alle parole «re», «regina» e «regno» per indicare i governanti locali e i loro Stati, ma si tratta di documenti con circolazione prevalentemente interna alle compagini isolate.

Il mantenimento, fino al XIII secolo, dei titoli di *iudicatus* e *iudex* potrebbe dimostrare che i governanti di Calari si consideravano i legittimi eredi dell'arconte di Sardegna del periodo bizantino, confermato anche dall'uso del greco in documenti e sigilli di origine bizantina, utilizzati dai giudici di Calari fino al 1215. Continuità con il glorioso passato imperiale ancora visibile nei nomi dei giudici di Calari, che furono i soli fra tutti i governanti dell'isola, a mantenere gli appellativi di Salusio e Torchitorio che figuravano nelle epigrafi bizantine del tardo Alto Medioevo. La preferenza che essi ebbero per il titolo di *iudex*, segnalata ancora nel Cinquecento da Raffaello Roncioni potrebbe essere di origine biblica, avendo i giudici preceduto i re. La preminenza attribuita alla carica di giudice rispetto a quella del re non era allora specifica della Sardegna: tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII fu creata in Spagna una leggenda che voleva che il popolo di Castiglia avesse eletto due giudici, da cui sarebbero discesi i re di Castiglia, quelli di Navarra, e El Cid Campeador⁸².

Nel XIII secolo le alleanze matrimoniali con famiglie toscane resero signori dello stato calaritano i marchesi di Massa che dovettero giurare fedeltà alla Chiesa per la terra che essi governavano come giudici. Le rivendicazioni di sovranità sul loro Giudicato, esplicitate dalla formula «per grazia di Dio», cessarono intorno al 1200. Il *regnum* o *iudicatus* su cui avevano esercitato il loro potere scomparve nel 1258.

Osservando questa proposta di lettura dello sviluppo giuridico

⁸² Georges MARTIN, *Les juges de Castille. Mentalités et discours historique dans l'Espagne médiévale*, Paris, Klincksieck, 1992, pp. 27-39, (Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 6).

dell'istituzione giudicale nel corso dei primi tre secoli del Basso Medioevo, viene da considerare che esso rifletta molto bene quanto accadde nel bacino del Mediterraneo e nell'Europa occidentale. La progressiva uscita di scena dell'Impero bizantino, impegnato per la propria sopravvivenza nell'area orientale, la crisi contemporanea del Sacro Romano Impero dovuta all'emergere delle monarchie nazionali alimentate e sostenute dalla Sede Apostolica, vera vincitrice di questa complessa lotta politica.

Non è quindi un caso che i giudici sardi abbiano incontrato difficoltà sempre crescenti nel tentativo di veder riconosciuta la loro regalità proprio dall'epoca di Gregorio VII, l'artefice principale della politica di supremazia pontificia su tutte le altre *auctoritates* del tempo, facilitata dalla crisi e dalla conseguente riduzione di peso specifico a cui andò incontro in Occidente Bisanzio, l'unica contendente che sul piano giuridico avrebbe potuto contrastare l'azione politica dei pontefici e nella cui orbita avevano gravitato – a diverso titolo – almeno fino agli inizi dell'XI secolo i supremi governanti sardi.

